Anno 1872. Roma - Mercoledì, 28 Febbraio Num. 59

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:	trim.	sem.	anno
ROMA	11	21	40
Per tutto il Regno	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA	9	17	32
Per tutto il Regno	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.

Un numero separato in Roma centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.

Un numero arretrato costa il doppio.

Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia Eredi Botta:

In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;

In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;

Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli Uffici postali.

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 29 febbraio 1872, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

PARTE UFFICIALE

Il N. 687 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge del 22 aprile 1869, n. 5026;

Veduto l'art. 554 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio dello Stato e per la contabilità generale, approvato col Regio decreto del 4 settembre 1870, n. 5852;

Veduto il Regio decreto del 30 aprile 1871, n. 205 (Serie 2ª), col quale fu fissato l'interesse dei buoni del Tesoro a decorrere dal 3 maggio 1871;

Veduto l'art. 3 della legge 30 dicembre 1871, n. 576 (Serie 2ª);

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. A cominciare dal 16 febbraio 1872, è ridotto del mezzo per cento l'interesse dei buoni del Tesoro fissato col predetto Nostro decreto del 30 aprile 1871, n. 205 (Serie 2ª).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 14 febbraio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

QUINTINO SELLA.

Il R. decreto pubblicato nel foglio di ieri (27) circa una nuova circoscrizione delle sezioni del 2° Collegio elettorale di Padova, è registrato nella Raccolta ufficiale delle leggi col n. 698.

Il N. 689 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto del Regno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. Piena ed intiera esecuzione sarà data alla Convenzione per la guarentigia della proprietà letteraria ed artistica conchiusa dall'Italia simultaneamente colla Baviera e col Wurtemberg e sottoscritta a Firenze addì 28 giugno 1870, le cui ratifiche furono ivi scambiate il 4 giugno 1871.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1872.

VITTORIO EMANUELE.

VISCONTI-VENOSTA.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

A tutti coloro che le presenti vedranno, salute.

Essendo stata conchiusa tra Noi e Sua Maestà il Re di Baviera e Sua Maestà il Re di Wurtemberg una Convenzione per proteggere ed assicurare nei rispettivi Stati la proprietà delle opere di scienze, lettere ed arti e dai Nostri Plenipotenziari sottoscritta in Firenze addì ventotto giugno del corrente anno mille ottocento settanta;

Convenzione del tenore seguente:

Sua Maestà il Re d'Italia da una parte e Sua Maestà il Re di Baviera e Sua Maestà il Re del Wurtemberg dall'altra parte egualmente animati dal desiderio di adottare di comune accordo le provvidenze che giudicano più opportune a guarentire reciprocamente la proprietà delle opere letterarie ed artistiche, stabilirono di conchiudere a quest'effetto una Convenzione e nominarono a loro Plenipotenziarii per tale oggetto:

Sua Maestà il Re d'Italia, il signor cav. Emilio Visconti-Venosta, deputato al Parlamento, Suo Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Sua Maestà il Re di Baviera, il signor Guglielmo cav. di Doenniges, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

Sua Maestà il Re del Wurtemberg, il signor Adolfo barone d'Ow, Suo Inviato straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia, i quali dopo essersi scambiati i loro pieni poteri che furono trovati in buona e debita forma convennero nei seguenti articoli:

Art. 1. Gli autori di libri, opuscoli od altri scritti di composizioni musicali o riduzioni di musica, di opere di disegno, pittura, scultura, incisione, litografia e di qualunque altra produzione analoga letteraria od artistica godranno reciprocamente in ciascuno dei suddetti Stati dei vantaggi che ivi sono o saranno attribuiti dalla legge alla proprietà delle opere letterarie od artistiche ed avranno la medesima protezione ed azione legale contro qualunque offesa di tali diritti come se tale offesa fosse commessa in relazione agli autori di opere pubblicate per la prima volta nello Stato medesimo. Tuttavia tali vantaggi non saranno ai medesimi reciprocamente garantiti se non per la durata dei loro diritti nello Stato in cui fu fatta la pubblicazione originale, e la durata di questo diritto nell'altro territorio non potrà eccedere quella fissata dalla legge per gli autori nazionali.

Art. 2. Sarà reciprocamente permesso in ciascuno dei suddetti Stati la pubblicazione di estratti o brani interi di opere che per la prima volta fossero apparsi in uno degli altri, purchè queste pubblicazioni siano specialmente appropriate e adattate per lo insegnamento o per lo studio e siano accompagnate da note spiegative o da traduzioni interlineari o marginali nella lingua del paese in cui sono stampate.

Art. 3. Il godimento del beneficio portato dall'art. 1° rimane soggetto nel territorio di origine all'adempimento delle formalità prescritte dalla legge per garantire la proprietà delle opere letterarie od artistiche. Quanto ai libri, carte, stampe, incisioni, litografie od opere di musica pubblicate per la prima volta in uno dei suddetti Stati, l'esercizio dei diritti di proprietà nell'altro territorio, sarà inoltre soggetto al previo adempimento in quest'ultimo della formalità della registrazione compitasi nella seguente forma.

Se l'opera sarà stata pubblicata per la prima volta in Italia, la registrazione dovrà aver luogo a Monaco al Ministero di Stato dell'Interno per gli affari di Culto e di Istruzione Pubblica, e a Stoccarda al Ministero dell'Interno.

Se l'opera sarà stata pubblicata per la prima volta in Baviera o nel Wurtemberg, la registrazione dovrà aver luogo in Firenze al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio.

Tanto dall'una, quanto dall'altra parte, la registrazione sarà fatta dietro dichiarazione scritta degli interessati, la quale potrà venire rispettivamente diretta così ai predetti Ministeri, come alle Legazioni dei suddetti Stati. In ogni caso la dichiarazione dovrà essere presentata nello spazio di tre mesi a far capo dalla pubblicazione dell'opera nell'altro territorio in quanto riguarda le opere pubblicate posteriormente all'esenzione data alla presente Convenzione, e nello spazio di tre mesi, a partire dal giorno in cui sarà posta in vigore, per quanto riguarda le opere anteriormente pubblicate.

In quanto alle opere che si pubblicano per dispense, lo spazio di tre mesi comincierà a decorrere dalla data della pubblicazione dell'ultima dispensa, salvo che l'autore, conformemente al disposto dell'articolo 6, abbia dichiarato di riservarsi il diritto di traduzione, nel qual caso ogni dispensa sarà considerata come se fosse un'opera separata.

La formalità della registrazione da farsi su libri specialmente destinati a questo fine non darà luogo nè dall'una parte nè dall'altra alla riscossione di alcuna tassa. Gli interessati riceveranno un certificato autentico di registrazione che sarà loro rilasciato gratuitamente, ad eccezione dei diritti di bollo ove fossero stabiliti.

Il certificato indicherà la data precisa in cui si sarà fatta la dichiarazione; farà fede in tutta la estensione dei territori rispettivi, e comproverà il diritto di proprietà esclusivo e riproduzione finchè altri non giustifichi davanti ai tribunali di avere un diritto meglio fondato.

Art. 4. Le stipulazioni dell'articolo 1 saranno parimente applicabili alla esecuzione o rappresentazione di opere drammatiche o musicali pubblicate, eseguite o rappresentate per la prima volta in uno dei suddetti Stati dopo che sarà messa in vigore la presente Convenzione.

Art. 5. Sono espressamente equiparate alle opere originali le traduzioni fatte in uno dei suddetti Stati tanto di opere nazionali, quanto straniere. Queste traduzioni godranno per questo titolo della protezione stipulata nell'art. 1 in quanto riguarda la loro riproduzione non autorizzata nell'altro territorio.

Resta tuttavia inteso che l'oggetto del presente articolo è semplicemente di proteggere il traduttore per rapporto alla versione da esso fatta dell'opera originale, e non di conferire il diritto esclusivo di traduzione al primo traduttore di un'opera qualsiasi, scritta in una lingua morta o viva, salvo i casi ed i termini prescritti nell'articolo seguente.

Art. 6. L'autore di qualunque opera pubblicata in uno dei suddetti Stati, che avrà voluto riservarsi il diritto di traduzione, godrà, durante cinque anni decorrenti dal dì della prima pubblicazione della traduzione da esso autorizzata dell'opera sua, del privilegio di protezione contro la pubblicazione nell'altro territorio di qualunque traduzione da lui non autorizzata della medesima opera sotto le seguenti condizioni:

1° L'opera originale sarà registrata in uno dei suddetti Stati, dietro la dichiarazione fatta nello spazio di tre mesi, a partire dal dì della prima pubblicazione, in uno degli altri Stati, in conformità dell'articolo 3;

2° Sarà necessario che l'autore indichi nel frontispizio dell'opera la intenzione di riservarsi i diritti di traduzione;

3° Sarà necessario che la suddetta traduzione autorizzata sia stata pubblicata per lo meno in parte nello spazio di un anno, a partire dalla data in cui sarà fatta la dichiarazione dell'originale nel modo prescritto e nella sua totalità nello spazio di tre anni a partire dalla data della menzionata dichiarazione;

4° La traduzione dovrà essere pubblicata in uno dei suddetti Stati, ed essere registrata in conformità delle disposizioni dell'art. 3.

Quanto alle opere pubblicate per dispense, basterà che la dichiarazione dell'autore con che si riserva il diritto di traduzione sia indicata nella prima dispensa.

Questa dichiarazione dovrà essere ripetuta nella prima dispensa di ogni volume se le opere pubblicate per dispense si compongono di più volumi.

Tuttavia per quanto riguarda lo spazio di cinque anni designato da questo articolo per l'esercizio del diritto privilegiato di traduzione ciascuna dispensa sarà considerata come un'opera separata; ognuna di esse sarà registrata in uno dei suddetti stati sulla dichiarazione fatta dentro il termine di tre mesi a partire dalla sua prima pubblicazione nell'altro.

Riguardo alla traduzione delle opere drammatiche o alla rappresentazione di queste produzioni, l'autore che volesse riservarsi il diritto esclusivo di cui si tratta negli articoli 4° e 6° dovrà pubblicare o rappresentare la sua traduzione tre mesi dopo la registrazione dell'opera originale.

Art. 7. Quando l'autore di un'opera specificata nell'articolo 1° abbia ceduto il suo diritto di pubblicazione o riproduzione ad un editore nel territorio delle Parti contraenti con dichiarazione che gli esemplari di questa opera o le edizioni della stessa così pubblicate o riprodotte, non potranno esser venduti nell'altro territorio, questi esemplari o edizioni saranno rispettivamente considerati e trattati in questo paese come riproduzione illecita. Le opere a cui è applicabile questa disposizione, saranno ammesse liberamente nei suddetti territorii per il transito a destinazione di un terzo paese.

Art. 8. I mandatarii legali o aventi causa degli autori, traduttori, compositori, disegnatori, pittori, scultori, incisori, litografi, ecc., godranno reciprocamente e sotto ogni riguardo dei medesimi diritti che la presente Convenzione accorda agli autori, traduttori, compositori, pittori, scultori, incisori e litografi stessi.

Art. 9. Nonostante le stipulazioni degli articoli 1° e 5° della presente Convenzione, gli articoli estratti dai giornali o raccolte periodiche pubblicate in uno dei suddetti territori potranno venir riprodotti o tradotti nei giornali o raccolte periodiche dell'altro territorio, con che però venga dichiarato il fonte dal quale vennero estratti.

Questa facoltà però non sarà estesa alla riproduzione e traduzione in uno dei suddetti Stati degli articoli di giornali o raccolte periodiche pubblicate nell'altro, quando gli autori abbiano espressamente dichiarato nello stesso giornale o raccolta, in cui fossero comparsi gli articoli, che proibiscono la loro riproduzione.

In nessun caso questa proibizione comprenderà gli articoli di discussione politica.

Art. 10. La vendita e la esposizione nel territorio delle Parti contraenti di opere od oggetti di riproduzione non autorizzata, specificati negli articoli 1°, 4°, 5° 6° sono proibite, salvo le disposizioni dell'articolo 12 sia che le predette riproduzioni non autorizzate procedano da uno dei suddetti Stati, sia che procedano da qualunque altro paese straniero.

Art. 11. In caso di trasgressione delle disposizioni degli articoli precedenti si procederà al sequestro degli oggetti contraffatti, ed i tribunali applicheranno le pene determinate dalle rispettive legislazioni nel modo istesso che se la infrazione fosse stata commessa a danno di una produzione o di un'opera di origine nazionale.

Gli estremi che caratterizzano la contraffazione saranno determinati dai tribunali dell'uno o dell'altro territorio a seconda della legislazione in ciascuno dei suddetti stati vigente.

Art. 12. Si adotteranno nei suddetti Stati, per via di regolamento d'amministrazione pubblica, i provvedimenti necessarii per ovviare ad ogni difficoltà o complicanza in ragione del possesso e della vendita per parte di editori, stampatori o librai dell'uno e dell'altro dei suddetti territori di ristampe di libri appartenenti ai sudditi rispettivi e non caduti nel dominio pubblico, che fossero state fatte od importate da essi anteriormente all'attuazione della presente Convenzione o che fossero attualmente in corso di pubblicazione o di ristampa non autorizzata.

Questi regolamenti si applicheranno egualmente alle tavole stereotipe (*clichés*), legni e tavole incise di qualunque specie, come pure alle pietre litografiche esistenti in magazzino presso gli editori o stampatori italiani o tedeschi e costituenti una riproduzione non autorizzata di modelli tedeschi o rispettivamente italiani.

Tuttavia queste tavole stereotipe (*clichés*), segni e tavole incise d'ogni specie, come pure le pietre litografiche non potranno essere utilizzate che per 4 anni computabili dall'attuazione della presente Convenzione.

Art. 13. I libri d'importazione lecita saranno ammessi reciprocamente dagli uffizi doganali che saranno loro aperti attualmente o che lo fossero in seguito.

Art. 14. Le disposizioni della presente Convenzione non potranno in alcun modo pregiudicare il diritto che appartiene a ciascuna delle Parti contraenti di permettere, sorvegliare e proibire con misure legislative o di polizia interna la circolazione, la rappresentazione o la esposizione di qualunque opera o produzione, riguardo alle quali l'autorità competente avesse da valersi di questo diritto.

La presente Convenzione non porterà alcun ostacolo al diritto delle Parti contraenti di proibire la importazione di libri, che in forza della rispettiva legislazione od in forza di stipulazioni con altri Stati sono o fossero dichiarate contraffazioni.

Art. 15. Nello scopo di facilitare la esecuzione della presente Convenzione le Parti contraenti si obbligano a darsi mutuamente comunicazione nel più breve termine possibile di tutte le leggi e regolamenti attualmente in vigore concernenti i diritti degli autori alla proprietà letteraria ed artistica, come pure dei cambiamenti che potessero sopraggiungere nella legislazione dei suddetti Stati.

Le Parti contraenti si riservano in pari tempo la facoltà di arrecare di comune accordo alla presente Convenzione qualunque modificazione di cui l'esperienza venisse a dimostrare l'utilità.

Art. 16. La presente Convenzione entrerà in vigore due mesi dopo lo scambio delle ratifiche. Essa rimarrà in vigore fino al 30 giugno 1875. Nel caso che una delle Parti contraenti non avesse notificato, dodici mesi avanti la scadenza di questo termine, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, essa rimarrà obbligatoria fino allo spirare di un anno, a datare dal giorno in cui l'una o l'altra delle Parti contraenti l'avrà denunziata.

Art. 17. La presente Convenzione sarà ratificata, e le ratifiche ne saranno scambiate a Firenze al più presto possibile.

In fede di che i rispettivi Plenipotenziari vi apposero la loro firma ed il sigillo delle loro armi.

Fatto in Firenze li 28 giugno 1870.

(*L. S.*) VISCONTI-VENOSTA.
(*L. S.*) W. DOENNIGES.
(*L. S.*) BARON A. D'OW.

Noi, avendo veduto ed esaminato la qui sovrascritta Convenzione, ed approvandola in ogni e singola sua parte, l'abbiamo accettata, ratificata e confermata, come per le presenti l'accettiamo, ratifichiamo e confermiamo, promettendo di osservarla e di farla inviolabilmente osservare.

In fede di che Noi abbiamo firmato di Nostra mano le presenti lettere di ratificazione, e vi abbiamo fatto apporre il Nostro Reale sigillo.

Date a Firenze, addì trentuno del mese di luglio, l'anno del Signore mille ottocento settanta, vigesimosecondo del Nostro Regno.

VITTORIO EMANUELE.

Per parte di S. M. il Re
Il Ministro Segr. di Stato per gli Affari Esteri
VISCONTI-VENOSTA.

Con R. decreto 26 novembre 1871 furono confermati nella carica di Sindaco pel triennio 1872-73-74 per la

PROVINCIA DI BERGAMO.

Circondario di Bergamo.

Nei Comuni di — i Signori

Adrara San Martino — Tagli Innocenzo.
Adrara San Rocco — Martinelli Pietro.
Albano Sant'Alessandro — Baglioni nob. Ercole.
Albegno — Frizzoni Antonio.
Albino — Cuminetti Francesco.
Almè — Gotti Agostino.
Almenno San Bartolomeo — Gelmini rag. Luigi.
Almenno San Salvatore — Beltrami Vincenzo.
Alzano di Sopra — Fornoni Saverio.
Alzano di Sotto — Donadoni cav. Filippo.
Ambivere — Locatelli Isidoro.
Averara — Goglio Bernardo.
Aviatico — Carrara Filippo.
Azzano San Paolo — Morlani nob. Guglielmo.
Baresi — Bonetti Cristoforo.
Barzana — Gelmini Giovanni.
Bedulita — Personeni Nicola.
Berbenno — Manzoni Gio. Battista.
Berza San Fermo — Cambianica Pietro.
Biello — Pesenti Gio. Battista.
Bolgare — Comotti Domenico.
Bonate di Sopra — Agosti avv. Gerolamo.
Bonate di Sotto — Farina, ing. Daniele.
Bondo Petello — Ceroni Alberto.
Bordogna — Musati Pietro.
Borgo di Terzo — Valsecchi Giovanni.
Bottanuco — Gritti Morlacchi, nob. Carlo.
Bracca — Lupini Giuseppe.
Branzi — Monaci Simone.
Brembate di Sopra — Gelmini Francesco.
Brembate di Sotto — Moretti Giuseppe.
Brembilla — Carminati Gio. Battista.
Brumano — Zuccala Carlo.
Bruntino — Adelasio avv. Pietro.
Buzzone S. Paolo — Buttarelli Giovanni.
Caleppio — Ravelli Francesco.
Calolzio — Valsecchi Giovanni fu Giuseppe.
Calusco — Cattaneo ing. Marco.
Camerata Cornello — Sonzogni Domenico.
Capizzone — Bugada Giacomo.
Capriata d'Adda — Mariani Giuseppe.
Caprino — Sozzi Gio. Battista.
Carenno — Rota ing. Giacomo.
Carobbio — Sibellini Bartolo.
Carona — Rueputi Luigi.
Carvico — Medolago conte Angelo.
Cassiglio — Bagini Luigi.
Cenate di Sopra — Maestri dott. Giuseppe.
Cenate di Sotto — Lupi conte Giacomo.
Cepino — Baretti Antonio.
Chignolo d'Isola — Roncalli conte Francesco.
Chiuduno — Bezzi Giacomo.
Cisano Bergamasco — Sozzi-Vimercati nobile Francesco.
Clenesso — Copelli Giovanni fu Domenico.
Colognola del Piano — Cabiraglio Roberto.
Corna — Locatelli avv. Alessandro
Cornalba — Cornetti Luigi.
Corte — Andreozzi Alessandro.
Costa di Mezzate — Grout nob. Giovanni.
Costa di Serina — Cortinoris Giovanni
Costa Valle Imagna — Maconi Andrea.
Curnasco — Barca nob. Gio. Battista.
Curno — Leidi Antonio.
Cusio — Paleni Pietro.
Desenzano al Serio — Spinelli dott. Giovanni Battista.
Dossena — Sandri Giacomo.
Eudenna — Maffeis Rocco.
Entratico — Mazza Costantino.
Erve — Bollis Carlo.
Filago — Boffetti Giacomo.
Fondra — Paganoni Giacomo fu Carlo.
Foppolo — Berera Giuseppe.
Forestosperso — Piccioli dott. Giuseppe.
Frerola — Bagini Lorenzo.
Fuipiano al Brembo — Cavagnis dott. Pietro.
Fuipiano d'Almenno — Invernizi Giov. Battista.
Gandozzo — Bellotti Marino fu Pietro.
Gaverina — Suardi Eugenio fu Paolo.
Gerosa — Pesenti-Barili Giuseppe fu Angelo.
Gorlago — Chiappa Carlo.
Gorle — Zaravitt Pietro.
Grignano — Bonetalli Bartolo.
Grone — Gardoni Francesco.
Grumello del Monte — Piccinali Giov. Battista.
Grumello del Piano — Ceresa Bartolo.
Grumello de' Zanchi — Zanchi Giov. Battista.
Lallio — Maffeis conte Giov. Battista.
Lenna — Ambrosioni Carlo.
Locate Bergamasco — Mapelli nob. Luigi.
Locatello — Berizzi Marco.
Lorentino — Bonaiti Angelo.
Luzzana — Zambaiti Francesco.
Madone — Sangalli Pantaleone.
Mapello — Campelli Vittorino.
Marne — Ghezzi Alessandro.
Mazzoleni e Falghera — Dolci Giov. Battista.
Medolago — Fagioli Giuseppe.
Mezzoldo — Salvini Giov. Battista.
Moio de Calvi — Gervasoni Gerardo.
Molini di Colognola — Lodi Vincenzo.
Mologno — Bettoni dott. Giacomo.
Monte Marenzo — Quarenghi avv. Camillo.
Monticelli di Borgogna — Baisini Pietro.
Mozzo — Scotti cav. Giov. Maria.
Nese — Ghidini Angelo.
Olmo al Brembo — Goglio Giusto.
Oltre il Colle — Tiraboschi Luigi.
Orio al Serio — Volpi Carlo.
Ornica — Guatteroni dott. Ambrosio.
Ossanesga — Vacis Giuseppe.
Palazzago — Rota-Stabelli Battista.
Palladina — Taglioni Luigi.
Parzanica — Bonomelli Giuseppe.
Pedrengo — Sottocasa conte Gerolamo.
Piazza Brembana — Mustacchi Andrea fu Giacomo.
Piazzatorre — Arioli Pietro.
Piazzo Alto — Patti Antonio.
Piazzo Basso — Grazioli Antonio.
Piazzolo — Arizzi Simone.
Ponteranica — Viscardini rag. Alessandro.
Ponte S. Pietro — Rattini Achille.
Pontida — Mora dott. Giuseppe.
Poscante — Caressoni Giacomo.
Pradalunga — Gavazzi Bartolo.
Predore — Ghirardelli Prospero.
Presezzo — Ambiveri Luigi.
Ranica — Capitanio Isidoro.
Redona — Monzini ing. Antonio.
Regosa — Merelli Cristoforo.
Roncobello — Milesi Pietro di Celestino.
Roncola — Rota Giovanni fu Bartolomeo.
Rosciate — Medolago nob. Francesco.
Rossino — Bolis Giuseppe.
Rotadentro — Maconi Carlo.
Rotafori — Rota Giacomo fu Giuseppe.
San Gallo — Astori Marco.
San Gervasio d'Adda — Colleoni nobil Felice.
S. Giovanni Bianco — Lombboni Paolo.
S. Pellegrino — Grandi Domenico.
S. Pietro d'Azio — Luiselli Giacomo.
S. Stefano del Monte degli Angeli — Caldara Giuseppe.
Santa Brigida — Ragazzoni Battista.
Sant'Antonio d'Adda — Bognini Giovanni.
Sarnico — Orgnieri cav. Michele.
Scano al Brembo — Torri rag. Felice.
Scanso — Gelmini Palmiro.
Sedrina — Fustinoni Carlo.
Selino — Locatelli Alessandro.
Selvino — Bertocchi Giovanni.
Seriate — Piccinelli cav. Ercole.
Serina — Carrara Donato Carlo.
Sforzatica — Colleoni Giuseppe.
Solfa — Scotti Bortolo.
Sombreno — Noris Giovanni.
Samendenna — Sonzogni Taddeo.
Sorisole — Brugnetti Alessandro.
Sotto il Monte — Locatelli Giuseppe.
Spino sul Brembo — Cortesi Gio. Battista.
Stabello — Zanchi Pasquale.
Stezzano — Moroni conte Antonio.
Strazza — Semenza Gio. Battista.
Suisio — Gambirasio Gio. Battista.
Tagliuno — Cancelli ing. Bortolo.
Taleggio — Biava Carlo Antonio fu Gaspare.
Tavernola Bergamasco — Sina Luigi.
Telgate — Bertoncini Luigi.

Terno — Bravi Giuseppe.
Torre Boldone — Caccia nob. Giovanni.
Torre de' Busi — Benedetti Antonio.
Torre de' Roveri — Cortesi avv. Paolo.
Trabucchello — Midali Marco.
Trescore Balneario — Terzi march. Antonio.
Treviolo — Magni Francesco.
Vall'Alta — Canfer Giuseppe.
Vallere — Cattaneo Andrea.
Valnegra — Michetti Giovanni fu Marco.
Valsecca — Moscheni Pietro.
Valtesse — Bettoncelli dott. Fermo.
Valtorta — Busi Gio. Battista.
Vedeseta — Arrigoni Giuseppe.
Vercurago — Scala Francesco.
Viadanica — Paris Evangelista.
Vigano San Martino — Plebani Lorenzo.
Vigolo — Calosio Filippo.
Villa d'Adda — Bonsaglia Giuseppe.
Villa d'Olme — Baglioni nob. Francesco.
Villa di Serio — Carrara nob. Giacomo.
Villongo Sant'Alessandro — Paris Abele.
Villongo San Filastro — Giorgi Giacomo.
Zandobbio — Cometti ing. Francesco.
Zogno — Volpi Luigi.

Circondario di Clusone.

Clusone — Pedrocchi Antonio.
Ardesi — Cacciamali Giuseppe fu Vincenzo.
Arsone — Bettoni Pietro fu Stefano.
Barizza — Nicoli Antonio.
Bianzano — Crescenzi Alessandro.
Bondione — Conti Giovanni fu Pietro.
Bossico — Arrighetti Angelo di Giovanni.
Casnigo — Lanfranchi Bartolo.
Castione della Presolana — Ferrari Antonio fu Giovanni.
Castro — Casari avv. Gio. Battista fu Antonio.
Cassano Sant'Andrea — Ghirardelli Angelo.
Cene — Capri Andrea.
Certe — Caminelli Tobia fu Giacomo Antonio.
Colere — Piantoni Luigi fu Alberto.
Colzate — Bonfanti Cristoforo.
Cudine — Buonariva Carlo fu Pietro.
Esmate — Romelli Pietro.
Fino del Monte — Pedrocchi rag. Giovanni.
Fiorano di Serio — Magni Andrea.
Fonteno — Pedretti Giacomo fu Antonio.
Gandellino — Cacciamali dott. Luigi.
Gandino — Ghirardelli Luigi fu Gio. Battista.
Gazzaniga — Gibelli dott. Pasquale.
Gorno — Bertini Angelo fu Angelo.
Gromo — Ginami de Licini Lorenzo.
Leffe — Pezzoli ing. Gioachino.
Lovere — Gallini not. Pietro.
Monasterolo — Giudice Giovanni fu Bernardo.
Oltressenda Alta — Barancelli Agostino fu Andrea.
Oltrepovo — Morgenti Cristoforo fu Giacomo.
Oltregenda — Pacani Vincenzo di Giacomo.
Oneta — Ricuperati Francesco fu Giacomo.
Onore — Colotto Bartolo fu Andrea.
Orezzo — Gilberti Giacomo.
Parre — Palamini Gioachino fu Carlo.
Peia — Bertocchi Bernardo.
Piangajano — Suardi Rocco fu Giacomo.
Pianico — Zitti dott. Ercole.
Piario — Sovoldelli Samuele fu Luigi.
Ponte di Nozza — Re Giacomo fu Giacomo.
Prunolo — Bassanelli dottor Giovanni fu Francesco.
Ranganico — Zambelli Fermo fu Giovanni.
Riva di Solto — Polini Giacomo fu Antonio.
Rogno — Minelli Giacomo di Gioachino.
Rovetta — Pedrocchi Gio. Battista.
Schilpario — Morandi Stefano.
Sellere — Pagurri Santo fu Carlo.
Solto — Grassi Antonio fu Gio. Batt.
Songavazzo — Barzati Gio. Maria fu Gio. Antonio.
Sovere — Bottaini nob. Mariano.
Spinone — Patirani avv. Ponziano.
Valgoglio — Chiodo Antonio fu Domenico.
Vertova — Renzi avv. Lorenzo.
Vilminore — Albrici Carlo fu Giovanni.
Volpino — Bargnini Giuseppe di Giacomo.
Zorzino — Paris Giacomo.

Circondario di Treviglio.

Antegnate — Calegari ing. Francesco.
Ariens — Brugnetti Lodovico.
Arzago — Sessa Gio. Battista.
Bagnatica — Patrini Giuseppe.
Barbata — Algisi Giuseppe.
Bariano — Quarti dott. Quarto.
Boltiere — Locatelli rag. Giovanni.
Brignano — Carminati dott. Carlo.
Brusaperto — Rivola nob. Antonio.
Calcinate — Facchinotti Lorenzo.
Calcio — Silvestri Giacomo.
Calvenzano — Torri Achille.
Canonica — Pasetti dott. Giacomo.
Cavaraggio — Peretti rag. Giuseppe.
Casirate d'Adda — Crippa Cesare.
Castel Rozzone — Valsecchi Giuseppe.
Cavernago — Martinengo conte Venceslao.
Ciserano — Pansera Carlo.
Cividale Piano — Conti Ognibene.
Cologno al Serio — Padovani dott. Antonio.
Comune Nuovo — Ghislotti Luigi.
Cortenuova — Venturelli Zaccaria.
Coro — Scarpini dott. Giacomo.
Fara d'Adda — Allevi rag. Gaetano.
Fara Olivana — Binetti Carlo.
Fontanella — Guado Bolis nob. Alessandro.
Fornovo di S. Giovanni — Patrini sac. Isidoro.
Ghisalba — Sala Giacomo.
Grassobbio — Terzi nob. Fermo.
Isso — Scotti Vincenzo.
Levate — Agliardi conte Pietro.
Lurano — Secco Suardi conte avv. Girolamo.
Mariano al Brembo — Cenni Luigi.
Martinengo — Murnigotti ing. Pietro.
Misano di Gera d'Adda — Massina Luigi.
Morengo — De Agostini Giovanni.
Mornico al Serio — Grasselli Giuseppe.
Mozzanica — Camozzi nob. Giuseppe.
Osio Sopra — Camozzi dott. Gioele.
Osio Sotto — Rinaldi Giuseppe.
Pagazzano — Cremonesi cav. Giovanni.
Palosco — Picozzi cav. Cesare.
Pognano — Vergani Ambrogio.
Pontirolo Nuovo — Zoja ing. Ernesto.
Pumenengo — Pasinelli rag. Giacomo.
Romano di Lombardia — Venini Carlo.
Sobbio Bergamasco — Mangili nob. Pietro.
Spirano — Conti Lodovico.
Torre Pallavicina — Oldofredi Tadini conte Pietro.
Urgnano — Albani conte Leonardo.
Verdellino — Ratti Gerolamo.
Verdello Maggiore — Donizzetti Antonio.
Zanica — Mazzoleni ing. Giuseppe.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.

REGIA SCUOLA SUPERIORE DI MEDICINA VETERINARIA DI NAPOLI.

Concorso d'aggregazione

In seguito di dimanda presentata per la nomina di veterinario aggregato alla cattedra di patologia generale e speciale medica, clinica medica ed anatomia patologica in detta Scuola, dovendosi dar luogo a concorso, a termini del capo 10° del regolamento della medesima, approvato con R. decreto del 29 marzo 1868; il sottoscritto, per incarico avutone dal Ministero di Pubblica Istruzione, invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della ripetuta Scuola le loro dimande di ammessione al relativo esame fra tutto il mese di marzo 1872.

Per esservi ammessi dovranno provare d'avere ottenuto almeno da due anni il grado di medico veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

Napoli, 20 febbraio 1872.

Il Direttore della Scuola
Prof. Stefano Falconio.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

Avviso di concorso.

Secondo le disposizioni contenute nel titolo 3°, cap. 3°, della legge 13 novembre 1859, numero 3725, è aperto il concorso all'ufficio di professore titolare della cattedra di lettere latine e greche nel R. Liceo Parini di Milano collo stipendio di lire 2200.

Gli aspiranti dovranno fra due mesi dalla data del presente avviso far pervenire al Regio provveditore agli studi di Milano la domanda di ammissione al concorso, che avrà luogo per titoli e per esame nell'anzidetta città a forma del regolamento approvato col Regio decreto 30 novembre 1864, n. 2043.

Roma, 16 gennaio 1872.

Per il Ministro: G. Cantoni.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

Nella Camera inglese dei Comuni, seduta del 23 febbraio, il signor Holme annunziò che si proponeva di presentare una mozione affinchè l'esercito fosse ridotto a 20,000 uomini.

Quindi il signor Bentink annunziò che nel Comitato, il quale si occupa della legge sullo scrutinio segreto, egli domanderà che la votazione si faccia per iscrutinio segreto.

Sir Goldsmid interrogò il sottosegretario di Stato per gli affari esteri se il governo della regina fu informato delle aggressioni cui furono fatti segno gli Israeliti in varie città della Rumenia. Quelle aggressioni furono provocate dall'accusa mossa contro uno di essi, di avere rubato un oggetto sacro in una chiesa di Ismail. Il signor Goldsmid chiese inoltre se furono impartite al console britannico a Bucarest istruzioni per fare su questi fatti rimostranze amichevoli al governo di Rumenia. Lord Enfield rispose che il governo ha ricevuto infatti informazioni di questi oltraggi, e che diede istruzioni al console generale perchè si adoprasse, per quanto gli era possibile, acciocchè non si rinnovassero siffatti disordini.

Quindi, rispondendo a una interpellanza del signor Leslie, il signor Gladstone dichiarò, essere il governo sempre stato d'opinione che, se attualmente il sistema vigente di educazione superiore richiede alcune modificazioni, per altra parte, l'insegnamento elementare è tale da dover essere conservato senza cangiamenti importanti.

Il sottosegretario di Stato Bruce, rispondendo a varie interpellanze sul servizio e la distribuzione delle acque del Lee agli abitanti di Londra, dichiarò, essere questo argomento importantissimo; soggiunse che due compagnie attingono al Lee l'acqua necessaria pei bisogni della metà della popolazione; che queste compagnie fanno ora uno dei primi saggi seriamente intrapresi a Londra per purificare l'acqua dei fiumi per uso del pubblico. Ma questi saggi costarono molte spese; e ora tutti gli sforzi mirano a ribassare il prezzo. Il signor Bruce disse inoltre, che finora nessun fatto è intervenuto che possa provocare l'ingerenza del governo in affari d'indole privata, benchè di molta importanza per la popolazione.

Quindi sir C. Wingfield propose un indirizzo alla regina per pregarla di ordinare che l'affare dell'ex-nawab di Tonk, testè deposto dal governatore generale delle Indie inglesi, venga sottoposto alla Commissione giudiziaria. Tale proposta, combattuta, tra gli altri, dal segretario di Stato sir S. Northcote (il quale aveva sancito la deposizione del nawab), fu rejetta da 120 contro 84 voti.

Il *Journal Officiel* pubblica la legge, in virtù della quale, in caso di scioglimento illegale dell'Assemblea, dovrebbe unirsi un'Assemblea provvisoria, composta di due delegati di ogni Consiglio generale. Gli articoli di questa legge sono conformi a quelli che già abbiamo riferiti nel riportare le discussioni della Camera.

L'Assemblea di Versaglia elesse il giorno 24 nei suoi uffici la Commissione che riferiva sul progetto Lefranc. I commissari riuscirono: nove contrari al progetto e sei favorevoli, come già il telegrafo ci ha annunziato.

Parlando di questo fatto, la *France* scrive: « Fino da quando il progetto fu presentato, noi si disse quello che veramente esso significasse sotto il semplice aspetto di una misura restrittiva per la stampa. La discussione avvenuta negli uffici per la nomina della Commissione parlamentare prova che non avevamo esagerato. Tale discussione infatti ci pone di contro ad una questione politica, anzi di contro *alla* questione politica, giacchè ce n'è una sola.

« Il provvisorio ed il definitivo si trovano di nuovo in presenza sotto una nuova forma e molto intricata bensì, ma sulla quale non possono prendere abbaglio che coloro i quali si contentano di veder le cose alla superficie. Oggimai non c'è più da ingannarsi e più s'andrà innanzi e più i fatti e le parole acquisteranno il loro vero significato. Dire a quali conchiusioni s'arriverà, sarebbe prematuro ad onta che l'esito della prima prova non sia favorevole al governo. Il combattimento in questo caso cangierà d'aspetto più volte e forse cambierà anche terreno. Ma quello di cui nessuno può più dubitare si è che la Francia assiste ad una crisi di governo, che è quasi la nona in nove mesi. Bisognerebbe se non altro che fosse l'ultima ed a questo effetto conviene che si giochi se non altro a carte scoperte. »

La *Gaceta de Madrid* notifica la demissione del signor Sagasta come ministro dell'interno e presidente del Consiglio dei ministri, e notifica in pari tempo la nomina del medesimo alle stesse cariche nel nuovo gabinetto. Seguono quindi le dimissioni degli altri ministri, e la nomina dei nuovi ministri.

La stessa *Gaceta* pubblica una circolare diretta ai governatori delle provincie per annunziare la costituzione del nuovo ministero. La circolare dice che, quantunque i nuovi ministri non appartengano tutti al medesimo partito, ciò non trae con sè alcuna diversità di dottrine, nè di mire. Il programma dell'attuale gabinetto è quello stesso del gabinetto precedente, e si trova riassunto nel discorso pronunziato dal signor Sagasta, il 22 gennaio scorso, alle Cortes. La circolare soggiunge che la fusione degli elementi i quali componevano l'antica maggioranza è un fatto compiuto, risultante naturalmente dalla politica di attrazione del ministero precedente. Raccomanda finalmente l'osservanza scrupolosa della legge, e il rispetto alla libertà del voto.

Si annunzia da Lisbona che la Commissione per la riforma della Carta costituzionale si è costituita. Il signor Correira fu nominato presidente della medesima; il signor Pinheiro ne è il segretario, e il signor Barros y Sa relatore.

I giornali madrileni recano la seguente circolare diretta dal governo spagnuolo ai suoi agenti circa l'*Internazionale:*

« *Signore,*

« Durante la seconda sessione delle Cortes spagnuole è stata sollevata al Congresso dei deputati una grave discussione. Essa è forse stata una delle più gravi di tutte quelle che abbiano mai avuto luogo in seno ad un'assemblea legislativa. Trattavasi di precisare dal punto di vista politico, cioè eminentemente pratico, la vera natura dell'*Associazione Internazionale dei lavoratori*. La possente e formidabile organizzazione ed il rapido sviluppo che essa ha avuto in pochi anni meritano di attirare seriamente l'attenzione di tutti coloro che si interessano alla conservazione dell'ordine sociale. Esso è minacciato negli stessi suoi fondamenti dall'*Internazionale* che si scaglia contro tutte le tradizioni dell'umanità cancellando dagli animi il nome di Dio, vita, famiglia ed eredità, dal mondo civilizzato le nazioni; ed aspirando unicamente al benessere degli operai sulla base della solidarietà universale. Era adunque assolutamente necessario d'esaminare e di decidere fino a qual punto si potesse tollerare anche sotto l'impero delle istituzioni politiche le più liberali l'esistenza d'una associazione che cominciava col dichiararsi nemica di ogni scuola politica ed incompatibile egualmente con tutte le forme attuali di governo.

« Venne dunque sottoposta al Congresso dei deputati una domanda per sapere se il rispetto dovuto alla libertà ed ai diritti consegnati nella Costituzione democratica spagnuola dovesse estendersi fino al suo più abusivo esercizio, permettendo di prevalersene a coloro stessi che lottavano per distruggerla e per rovesciare ad una volta tutto ciò che esiste; o se per difendere la stessa libertà, ben intesa, si dovesse tagliar corto colle tendenze perturbatrici e dissolventi dell'*Internazionale* dichiarandola aggressiva contro la sicurezza dello Stato e compresa per conseguenza nelle proibizioni dell'articolo 19 della Costituzione.

« Voi avrete certamente seguito collo stesso interesse che dovunque ha destato questa lunga e luminosa discussione sostenuta ad una così grande altezza dai nostri principali oratori. Non è dunque necessario ricordarvi sotto qual punto di vista abbia considerato la quistione il governo di S. M., che insomma ha ottenuto in un voto solenne del Parlamento una dichiarazione favorevole alle sue intenzioni.

« Dietro questi dati, voi non avrete alcun dubbio circa le idee del Governo di S. M. riguardo all'*Internazionale* e la circolare diretta alle autorità dipartimentali dal mio collega il ministro dell'interno vi avrà già fatto conoscere la condotta che fin d'ora è deciso a seguire, spiegando a tal uopo la più grande energia.

« Il Governo, appoggiandosi sulle dichiarazioni dei rappresentanti del paese che hanno giudicato l'*Internazionale* fuori della Costituzione e compresala nelle previsioni del Codice penale, è risoluto a reprimere tutte le dimostrazioni e tutti gli atti ostensibili capaci di turbare la pace pubblica, ed è anche deciso a sottoporre alle Cortes, se le circostanze l'esigessero, un progetto di legge per la dissoluzione della detta Associazione, in conformità al principio costituzionale.

« Il governo di Sua Maestà tuttavia oggi non si dirige a voi, per mio mezzo, che per il solo scopo di esporvi le sue idee già ben conosciute circa l'*Internazionale* e per farvi sapere le regole a cui sottoporrà la sua condotta a tale proposito; per il regime interno della nazione, esso ha altre mire. Sapendo che voi siete interamente identificato in lui, quanto alle sue opinioni su questo punto, ama sperare che nell'esercizio dell'alta missione che vi è affidata voi contribuirete efficacemente colle vostre pratiche presso il governo di... affinchè vengano prese di comune accordo le misure necessarie per giungere ad un soddisfacente risultato.

« Tale accordo è voluto dalla natura stessa di questa associazione, il cui carattere di universalità è specialmente ciò che la rende più pericolosa.

« Non basta che un Governo solo prenda isolatamente verso di essa le più severe disposizioni; e neppure basterebbe che si pervenisse a fare sparire le sezioni dell'*Internazionale* nel seno d'una sola nazione, sia per forza di leggi, sia per la cooperazione e l'iniziativa individuale (di cui non si potrebbe troppo raccomandare l'importanza) di tutte le classi inferiori alla conservazione della società. Resterebbero sempre alcuni fanatici proseliti che alla prima occasione favorevole potrebbero servire di nucleo alla sua pronta riorganizzazione per la quale il *Consiglio generale* potrebbe aiutarsi potentemente colla straordinaria pubblicità che la stampa periodica ha acquistato ai nostri giorni e colla rapidità delle comunicazioni esistenti tra tutti i popoli civilizzati. La *Comune* di Parigi ne è esempio eloquente. Gran parte, e forse la meno influente di tutti coloro che hanno diretto gli avvenimenti, era composta di stranieri che non risiedevano in Francia alla caduta dell'Impero.

« Per scongiurare il male conviene che tutti i governi lavorino uniti allo stesso scopo. Tutti vi sono egualmente interessati e forse più della Spagna, dove l'*Internazionale* non ha gettato radici così profonde e non conta affiliati tanto numerosi quanto nelle altre contrade dei due continenti. Il regime al quale è sottoposta ogni nazione permette di adottare delle disposizioni legislative che per quanto sieno diverse sarebbero nondimeno egualmente efficaci a preservarle dalla rovina di una rivoluzione sociale.

« L'imminenza e la gravità del pericolo non potrebbero essere più grandi e v'è da augurare che gli uomini di Stato vogliano consacrare a tale quistione la seria attenzione già domandata da essi lo scorso anno colla circolare del signor ministro degli affari esteri della Repubblica francese. Questa nazione attraversava allora una crisi terribile. È possibile che la dura repressione inflitta ai perturbatori dalla vittoria riportata dalle truppe di Versaglia abbia ispirato agli altri governi dell'Europa una malfondata sicurezza. Tuttavia gli organi dell'*Internazionale* e le dichiarazioni dei suoi adepti ai Club, e persino nei Parlamenti dimostrarono bentosto che la sconfitta provata era da essi considerata come uno scacco passeggiero e che lungi dal biasimare gli orrori della Comune di Parigi essi ne reclamavano con orgoglio la loro parte di responsabilità, essendo tutti pronti a provocarli di nuovo ed a riprodurli lavorando con maggior perseveranza per estendere il cerchio della loro azione.

« V'è dunque luogo a sperare, vista l'estrema gravità delle circostanze, che tutti gli Stati faranno benevola e simpatica accoglienza alla domanda del loro concorso per l'opera di difesa contro l'*Internazionale*, che diverrebbe ben più facile se una delle grandi potenze si incaricasse di formulare le basi di un comune tentativo e di una azione universale e simultanea.

« Sarebbe anche a desiderarsi che le nazioni che non hanno ancora concluso il trattato di estradizione colla Spagna si prestassero a stipulare una convenzione o a stabilire un accordo speciale per tutto ciò che riguarda l'*Internazionale*.

« Vogliate farmi sapere se il signor ministro degli affari esteri è disposto a prendere in considerazione queste indicazioni. Pregovi a dargliene lettura ed a rilasciargli copia del presente dispaccio.

« Convinto del vostro zelo per il servizio dello Stato, io sono certo che voi saprete profittare delle buone relazioni esistenti fra il governo di... e quello di Sua Maestà per ottenere l'appoggio più pronto e più efficace di cui questo possa aver bisogno all'estero riguardo alle misure che giudicherà prudente adottare.

« Aggradite, ecc.

« *Firm.* Bonifacio de Blas.

« Madrid, 9 febbraio 1872. »

Senato del Regno.

Nella tornata di ieri, dopo il giuramento del nuovo senatore marchese Vitelleschi, seguiva la replica del senatore Cambray-Digny alle risposte date dal Ministro della Finanza nella precedente seduta alle osservazioni da esso svolte sulla esecuzione della legge di contabilità, e previe alcune avvertenze del senatore Duchoqué alle quali rispose lo stesso Ministro, avendo l'interpellante dichiarato di astenersi dal fare proposte al riguardo, l'incidente ebbe termine.

Si fece quindi luogo all'interpellanza già annunziata in altra tornata del senatore Serra Francesco Maria al Ministro dei Lavori Pubblici, intorno alle varie comunicazioni tra la Sardegna ed il continente, e vi rispose il Ministro chiarendo gli intendimenti del Governo al riguardo ed accennando alle varie disposizioni già fatte od in corso di studio nell'interesse commerciale e generale di quell'isola.

Venne per ultimo proclamata la nomina deferita alla Presidenza, della Commissione per il progetto di legge relativo all'ordinamento delle Corti di cassazione del Regno, nelle persone dei senatori Andreucci, Astengo, Castelli Edoardo, Errante, Miraglia, Scialoja, Serra Francesco Maria, Tecchio e Vigliani.

CAPITANERIA DI PORTO

del compartimento marittimo di Gaeta.

AVVISO.

Nella piccola spiaggia a tramontana dell'isola di Zannone è stato rinvenuto il giorno 9 corrente un vecchio battello che fu giudicato del valore di lire 25.

Chiunque pertanto possa avervi interesse è invitato far valere le sue ragioni di proprietà ai termini dell'articolo 136 del Codice della marina mercantile.

Gaeta, 19 febbraio 1872.

Il Capitano di Porto Reggente
Bertalà.

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 27 febbraio 1872 (ore 16 50.)

Cielo coperto o piovoso nell'Italia meridionale e in molta parte della centrale, sereno o nuvoloso altrove. Mare grosso a Portoferraio, golfi di Gaeta e Napoli, lungo le coste sarde e quelle fra Sud e Ovest della Sicilia. Agitato in molti altri punti del Mediterraneo. Si mantiene per ora calmo nell'Adriatico. I venti fra Sud-Ovest e Nord-Ovest che soffiano quasi dappertutto sono fortissimi in Sardegna e in Sicilia. Il barometro ha continuato a discendere da 4 a 10 mm. in tutte le nostre stazioni, e specialmente in quelle del mezzodì. Venti debolissimi e cielo coperto o piovoso in Austria. Maestrale fortissimo nel golfo di Leone. Il tempo sarà variabilissimo. Venti fra Sud-Ovest e Nord manterranno molto agitato il Mediterraneo ed agiteranno anche l'Adriatico.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 27 febbraio 1872.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	750 3	751 8	750 3	753 2	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente)
Termometro esterno (centigrado)	7 9	18 7	15 7	10 0	Termometro
Umidità relativa	93	49	58	74	Massimo = 16 0 C. = 12 8 R.
Umidità assoluta	7 40	5 74	6 92	6 81	Minimo = 7 1 C. = 5 6 R.
Anemoscopio	S. 4	N. 0	N. 0	Calma	Pioggia in 24 ore 1.mm 0
Stato del cielo	1. piove	9. picc. cirri	3. cumuli	2. nuvolo	

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI ROMA

del dì 28 febbraio 1872.

CAMBI	Giorni	LETTERA	DENARO	VALORI	GODIMENTO	VALORE NOMINALE	CONTANTI
Genova	30	— —	— —	Rendita Italiana 5 0/0	1 genn. 72	— —	71 70
Napoli	30		—	Prestito Nazionale	»	— —	87 25
Livorno	30	— —	— —	Detto piccoli pezzi	1 ottob. 71	— —	87 25
Firenze	30	— —	— —	Obbligaz. Beni Eccles. 5 0/0	»	— —	— —
Venezia	30	99 60	— —	Certificati sul Tesoro 5 0/0		537 50	499 —
Milano	30	— —	— —	Detti Emissione 1860-64	1 genn. 72	— —	72 10
Ancona	30	—	— —	Detti Concambiati	1 ottob. 71	— —	— —
Bologna	30	—	— —	Prestito Romano, Blount	»	— —	71 10
Parigi	90	— —	— —	Detto Rothschild	»	— —	70 15
Marsiglia	90	106 30	105 80	Banca Nazionale Italiana	1 dicem. 71	1000 —	3840 —
Lione	90	— —	— —	Banca Nazionale Toscana	1 genn. 72	1000 —	— —
Londra	90	27 23	27 13	Banca Romana	»	1000 —	1350 —
Augusta	90	— —	— —	Banca Generale		500 —	588 50
Vienna	90	— —	— —	Banca Italo-Germanica		500 —	597 —
Trieste	90			Azioni Tabacchi		500 —	— —
		Oro, pezzi da 20 fr.	— —	Obbligazioni dette 6 0/0	1 genn. 72	500 —	— —
				Strade Ferrate Romane	1 ottob. 65	500 —	129 —
				Obbligazioni dette	1 genn. 72	500 —	193
				Strade Ferrate Meridionali		500 —	— —
				Buoni Meridionali 6 0/0 (oro)		500 —	— —
				Società Rom. delle Miniere di ferro	1 nov. 71	537 50	— —
				Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1 genn. 72	500 —	655 —
				Titoli provvisorii del Gas	»	500 —	651 50
				Gas di Civitavecchia	»	500 —	440 —
				Pio Ostiense	»	430 —	100 —
				Terreni di Roma	»	500 —	— —

Visto — *Il Deputato di Borsa:* Gius. Rigacci.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

New-York, 26.

Oro 110 5[8.

Napoli, 27.

Il generale Sherman chiese al Re un'udienza. Egli partirà probabilmente venerdì.

Pare che la flotta americana non verrà più a Napoli.

Anversa, 27.

Il conte di Chambord è partito questa mattina.

Parigi, 27.

La Banca di Francia ridusse lo sconto al 5 per cento, e l'interesse sulle anticipazioni al 6 per cento.

Stuttgard, 27.

La Camera dei deputati approvò con 62 voti contro 14 la proposta relativa alla fusione del ministero degli affari esteri con un altro ministero.

Berlino, 27.

La *Gazzetta della Croce* annunzia che il governo ha l'intenzione di presentare prossimamente alla dieta il progetto di legge concernente l'uso officiale della lingua polacca.

Parigi, 27.

Corre voce che domani avrà luogo all'Assemblea un'interpellanza sulla lettera di Barthélemy di St-Hilaire.

Il *Temps* dice che Thiers indirizzerà fra breve un messaggio all'Assemblea.

Londra, 27.

La festa del rendimento di grazie per la ricuperata salute del principe di Galles fu brillante. Vi assistettero la Regina, il principe e la principessa di Galles e gli altri membri della famiglia reale.

Grande entusiasmo lungo le vie percorse dalla processione.

La borsa rimase chiusa.

Bruxelles, 27.

Alla Camera dei rappresentanti ebbe luogo l'interpellanza sul soggiorno del conte di Chambord in Anversa.

Si approvò con 58 voti contro 37 il seguente ordine del giorno:

« La Camera, soddisfatta delle spiegazioni del governo, passa all'ordine del giorno. »

Costantinopoli, 27.

Ghalib bey fu nominato ministro delle finanze. Youssuf bey lo rimpiazza nella direzione delle dogane.

L'elezione di Ilario ad esarca della Bulgaria fu annullata per illegalità.

Fu fatta una nuova riduzione negli stipendi degli impiegati del 2 1[2 per cento.

Borsa di Berlino — 27 febbraio.

	26	27
Austriache	236 1[4	235 —
Lombarde	123 3[4	123 1[2
Mobiliare	210 —	208 —
Rendita italiana	65 5[8	65 5[8
Tabacchi	— —	— —

Borsa di Parigi — 27 febbraio.

	26	27
Rendita francese 3 0[0	56 52	56 67
Rendita francese 5 0[0	90 05	90 35
Rendita italiana 5 0[0	66 65	66 70
Ferrovie Lombardo-Venete	470 —	476 —
Obbligazioni Lombardo-Venete	252 50	252 50
Ferrovie romane	122 50	120 —
Obbligazioni romane	175 —	177 50
Obbligaz. Ferrovie Vitt. Em. 1863	198 50	198 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	208 —	208 —
Cambio sull'Italia	7 1[2	7 1[2
Obbligaz della Regia Tabacchi	471 —	472 50
Azioni id. id.	675 —	675
Londra, a vista	25 39	25 38
Aggio dell'oro per mille	2 1[4	3 —

Borsa di Vienna — 27 febbraio.

	26	27
Mobiliare	351 30	349 —
Lombarde	210 20	208 50
Austriache	399 —	398 —
Banca Nazionale	847 —	847 —
Napoleoni d'oro	8 96	8 96 1[2
Cambio su Londra	112 80	112 80
Rendita austriaca	70 90	70 40

Chiusura della Borsa di Firenze — 28 febbraio.

	27	28
Rendita 5 0[0	71 83 1[4	71 82 1[2
Napoleoni d'oro	21 57	21 55
Londra 3 mesi	27 24	27 20
Francia, a vista	107 75	107 60
Prestito Nazionale	87 20	87 20
Azioni Tabacchi	721 —	723 25
Obbligazioni Tabacchi	512 —	512 —
Azioni della Banca Nazionale	3900 —	3900 —
Ferrovie Meridionali	444 —	443 —
Obbligazioni id.	227 —	227 —
Buoni Meridionali	530 —	530 —
Obbligazioni Ecclesiastiche	86 45	86 80
Banca Toscana	1730 —	1730 1[2

Tendenza buona.

STATO DI PRIMA PREVISIONE DELLA ENTRATA PER L'ANNO 1872

(Vedi la Legge n. 683 pubblicata nel foglio di ieri).

Numero	CAPITOLI — DENOMINAZIONE	Competenza del 1872	Residui attivi del 1871 e retro determinati in base all'approvazione del bilancio 1871	TOTALE
	PARTE I. ENTRATA (escluso l'Asse ecclesiastico).			
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.			
	Imposta fondiaria.			
1	Tassa sui fondi rustici	129,326,000 »	41,364,550 76	170,690,550 76
2	Tassa sui fabbricati	51,107,700 »	26,639,620 16	77,747,320 16
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile.	180,433,700 »	68,004,170 92	248,437,870 92
3	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	156,090,000 »	95,677,554 47	251,767,554 47
	Tassa sulla macinazione.			
4	Tassa sulla macinazione dei cereali	59,500,000 »	7,316,377 31	66,816,377 31
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari.			
5	Tassa sulle successioni	19,600,000 »	»	19,600,000 »
6	Tassa sui redditi delle manimorte	5,000,000 »	4,525,090 55	9,525,090 55
7	Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	3,000,000 »	1,757,045 72	4,757,045 72
8	Tassa del 10 per cento sui prodotti del movimento a grande velocità sulle ferrovie	7,075,000 »	2,900,914 74	9,975,914 74
9	Tassa di registro	37,000,000 »	»	37,000,000 »
10	Tasse ipotecarie	4,202,000 »	»	4,202,000 »
11	Carta bollata e bollo	30,000,000 »	»	30,000,000 »
	Tassa sulla coltivazione e sulla fabbricazione.	105,877,000 »	9,183,051 01	115,060,051 01
12	Tassa sulla coltivazione dei tabacchi in Sicilia (legge 7 luglio 1868. n. 4472)	100,000 »	100,000 »	200,000 »
13	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose e delle polveri da fuoco	1,450,000 »	100,000 »	1,550,000 »
	Dazi di confine.	1,550,000 »	200,000 »	1,750,000 »
14	Dogane e diritti marittimi	86,000,000 »	»	86,000,000 »
	Dazi interni di consumo.			
15	Dazi interni di consumo	60,240,000 »	»	60,240,000 »
	Privativa.			
16	Tabacchi	74,336,000 »	1,700,000 »	76,036,000 »
17	Sali	75,500,000 »	»	75,500,000 »
	Lotto.	149,836,000 »	1,700,000 »	151,536,000 »
18	Lotto	68,100,000 »	15,414,730 52	83,514,730 52
	Proventi di servizi pubblici.			
19	Poste	20,300,000 »	446,978 68	20,746,978 68
20	Telegrafi	6,600,000 »	870,608 52	7,470,608 52
21	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato	1,500,000 »	1,248,660 »	2,748,660 »
22	Proventi delle cancellerie giudiziarie	4,300,000 »	»	4,300,000 »
23	Diritti ed emolumenti catastali	1,500,000 »	»	1,500,000 »
24	Tasse del pubblico insegnamento	2,000,000 »	»	2,000,000 »
25	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero	1,010,000 »	330,000 »	1,340,000 »
26	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure	1,000,000 »	1,484,502 74	2,484,502 74
27	Saggio e garanzia di metalli preziosi	550,600 »	»	550,600 »
28	Proventi eventuali delle zecche	28,000 »	14,000 »	42,000 »
29	Proventi degli archivi dello Stato	14,000 »	»	14,000 »
30	Concessioni diverse governative	4,207,500 »	»	4,207,500 »
31	Monta dei cavalli-stalloni	100,000 »	»	100,000 »
32	Prodotti diversi di dateria in Roma	25,000 »	»	25,000 »
	Entrate eventuali.	43,135,100 »	4,394,749 94	47,529,849 94
33	Multe e pene pecuniarie inflitte dalle autorità giudiziarie	840,000 »	»	840,000 »
34	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte	150,000 »	50,876 23	200,876 23
35	Multe per contravvenzioni alle leggi sui pesi e sulle misure e sulla macinazione dei cereali	52,000 »	»	52,000 »
36	Entrate eventuali diverse pei Ministeri	2,870,000 »	98,826 77	2,968,826 77
	Rendite del patrimonio dello Stato.	3,912,000 »	149,703 »	4,061,703 »
37	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al demanio dello Stato	12,000,000 »	31,878,117 45	43,878,117 45
38	Interessi di titoli del debito pubblico, di azioni industriali e di credito	9,743,000 »	37,817 98	9,780,817 98
39	Fondo d'ammortizzazione nel Veneto	10,000 »	»	10,000 »
	Rendite di patrimoni amministrati.	21,753,000 »	31,915,935 43	53,668,935 43
40	Rendite di enti speciali amministrati dal demanio dello Stato	1,100,000 »	»	1,100,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese.			
41	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre pagate a carico del bilancio dello Stato	26,874,000 »	14,697,584 50	41,571,584 50
42	Ricupero di somme anticipate dallo Stato per spese censuarie	6,294 50	»	6,294 50
43	Rimborso di spese di coazioni e di anticipazioni	340,000 »	»	340,000 »
44	Proventi delle carceri	1,466,000 »	552,899 47	2,018,899 47
45	Ritenute sugli stipendii e sulle pensioni	6,200,000 »	1,500,000 »	7,700,000 »
46	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate (legge 11 agosto 1870, num. 5674, e Regio decreto 14 stesso mese, num. 5794)	14,300,000 »	»	14,300,000 »
47	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici	340,000 »	»	340,000 »
		49,526,294 50	16,750,483 97	66,276,778 47
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.			
48	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	539,000 »	1,223,463 19	1,762,463 19
49	Concorso nelle spese per opere straordinarie	111,500 »	3,124,766 »	3,236,266 »
50	Concorso dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	614,000 »	1,982,472 95	2,596,472 95
51	Restituzione di anticipazioni a società diverse, concessionarie del servizio postale marittimo	730,000 »	»	730,000 »
52	Concorsi e rimborsi per parte di società di strade ferrate, e di enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	6,996,300 »	1,400,000 »	8,396,300 »
54	Rate dovute al Governo dal municipio di Genova per la cessione dell'arsenale marittimo di quella città e del cantiere della Foce (legge 31 dicembre 1870, num. 6177)	3,000,000 »	»	3,000,000 »
55	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, num. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese, num. 5794)	5,085,000 »	»	5,085,000 »
56	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (legge 2 aprile 1865, n. 2266, e Regio decreto 11 maggio 1865, num. 2325)	402,000 »	3,361,521 96	3,763,521 96
57	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato	1,201,927 91	3,446,905 88	4,648,833 79
58	Rimborso della spesa di campioni, di pesi e misure, e prodotto della vendita di tavole di ragguaglio	5,000 »	»	5,000 »
59	Capitale ricavabile dalla vendita di titoli di rendita venuti in proprietà dello Stato	800,000 »	»	800,000 »
60	Cespiti varii d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	776,111 37	1,219,051 92	1,995,163 29
61	Affrancamento del Tavoliere di Puglia (legge 26 febbraio 1865, n. 2168)	3,414,448 48	»	3,414,448 48
62	Residuo capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria di stabili, autorizzata colle leggi 23 agosto 1862, numeri 793 e 794, ed eseguita senza l'intervento della società anonima	1,104,521 18	2,724,017 89	3,828,539 07
63	Capitale ricavabile dalla vendita di beni di conto dell'istruzione pubblica in Sicilia amministrati dal demanio.	180,000 »	»	180,000 »
64	Prodotto della vendita delle polveri rimaste nei magazzini dopo la soppressione della privativa.	500,000 »	»	500,000 »
65	Somme da pagarsi nel 1872 dai comuni a sconto del loro debito per dazio di consumo a tutto dicembre 1869 (articoli 2 e 3 dell'allegato *L* alla legge 11 agosto 1870, n. 5784)	2,400,000 »	»	2,400,000 »
66	Residui attivi per gli stralci delle cessate amministrazioni	»	50,640,657 64	50,640,657 64
67	Residui attivi diversi	»	27,506,050 66	27,506,050 66
	PARTE II. (Entrata dell'Asse ecclesiastico).	27,859,808 94	96,628,908 09	124,488,717 03
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.			
68	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al demanio nazionale, in forza delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867	10,500,000 »	7,601,811 03	18,101,811 03
69	Bendita di canoni, censi, capitali ed annue prestazioni	60,000 »	»	60,000 »
70	Rimborso dal fondo per il culto del 5 per cento per la spesa di amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo assegnati dall'articolo 2 della legge 15 agosto 1867	332,000 »	»	332,000
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	10,289,000 »	7,601,811 03	18,493,811 03
71	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico	40,600,000 »	821,308 21	41,421,308 21
72	Rimborsi e prodotti di natura varia ed eventuale	90,000 »	»	90,000 »
73	Tassa straordinaria ed altri correspettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (articolo 5 della legge 15 agosto 1867), comprese le rate di tassa che scadono nel 1871 per gli svincoli e le rivendicazioni compiute a tutto il 1870	5,500,000 »	696,148 92	6,196,148 92
74	Prezzo di alienazione dei certificati di rendita e di affrancazione di canoni, e ricupero di capitali ceduti da enti morali ecclesiastici a complemento della tassa straordinaria del 30 per cento (articolo 18 della legge 15 agosto 1867)	200,000 »	»	200,000 »
75	Tassa del 30 per cento sulle corporazioni religiose di Lombardia	»	2,228,325 33	2,228,325 33
76	Fondo di cassa degli agenti della riscossione pel ramo *Asse ecclesiastico* al chiudimento degli esercizi 1869 e 1870.	»	10,000,000 »	10,000,000 »
	RIEPILOGO	46,390,000 »	13,745,782 46	60,135,782 49
	PARTE I. — Entrata (escluso l'Asse ecclesiastico).			
	TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*			
	Imposta fondiaria.	180,433,700 »	68,004,170 92	248,437,870 92
	Imposta sui redditi di ricchezza mobile	156,090,000 »	95,677,554 47	251,767,554 47
	Tassa sulla macinazione	59,500,000 »	7,316,377 31	66,816,377 31
	Imposta sul trapasso di proprietà e sugli affari	105,877,000 »	9,183,051 01	115,060,051 01
	Tasse sulla coltivazione e sulla fabbricazione.	1,550,000 »	200,000 »	1,750,000 »
	Dazi di confine	86,000,000 »	»	86,000,000 »
	Dazi interni di consumo	60,240,000 »	»	60,240,000 »
	Privative	149,836,000 »	1,700,000 »	151,536,000 »
	Lotto.	68,100,000 »	15,414,730 52	83,514,730 52
	Proventi di servizi pubblici	43,135,100 »	4,394,749 94	47,529,849 94
	Entrate eventuali	3,912,000 »	149,703 »	4,061,703 »
	Rendite del patrimonio dello Stato	21,753,000 »	31,915,935 43	53,668,935 43
	Rendite di patrimoni amministrati	1,100,000 »	»	1,100,000 »
	Rimborsi e concorsi nelle spese	49,526,294 50	16,750,483 97	66,276,778 47
		987,053,094 50	250,706,756 57	1,237,759,851 07
	TITOLO II. — *Entrata straordinaria*	27,859,808 94	96,628,908 09	124,488,717 03
	PARTE II. — Entrata dell'Asse ecclesiastico.	1,014,912,903 44	347,335,664 66	1,362,248,568 10
	Titolo I. — *Entrata ordinaria.*	10,892,000 »	7,601,811 03	18,493,811 03
	Titolo II. — *Entrata straordinaria*	46,390,000 »	13,745,782 46	60,135,782 46
	Riassunto generale.	57,282,000 »	21,347,593 49	78,629,593 49
	Entrata ordinaria	997,945,094 50	258,308,567 60	1,256,253,662 10
	Entrata straordinaria	74,249,808 94	110,374,690 55	184,624,499 49
	TOTALE	1,072,194,903 44	368,683,258 15	1,440,878,161 59

Visto: *Il Ministro delle Finanze* QUINTINO SELLA.

Banca Agricola Nazionale

Ai termini dell'art. 27 dello statuto sociale l'assemblea generale ordinaria degli azionisti viene convocata pel giorno di domenica 17 marzo prossimo, alle ore 12 meridiane, nella sala della Borsa, via de'Saponai, presso la Camera di commercio di Firenze, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno.

1. Relazione ed approvazione del bilancio 1871.
2. Elezione di sette consiglieri, che cinque escono di ufficio e due dimissionari, ed elezione di tre sindaci, che due escono di ufficio ed uno dimissionario (art. 32 dello statuto). — Due almeno di detti consiglieri debbono essere possidenti e domiciliati in Firenze da oltre due anni.
3. Modificazioni all'art. 16 dello statuto, cioè: « Le azioni in pari coi versamenti possono trasferirsi o cedersi per gira, e mediante regolare iscrizione nei registri dell'Amministrazione verso dichiarazione firmata dal cedente e dal cessionario o da un loro mandatario speciale, semprechè il cedente non abbia operazioni in corso, o sia in qualunque modo debitore della Banca. »
4. Domande di cessionari di 100 azioni per essere parificati ai soci fondatori.

Sono membri dell'assemblea gli azionisti possessori almeno di 20 azioni intestate regolarmente al loro nome.

Chiunque possiede in proprio 20 azioni ha diritto ad un voto, chi ne possiede 40 a due voti, e così ad un voto per ogni 20 azioni sino a 10 voti e nulla più.

L'azionista assente potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale, il quale non potrà riunire in sè più di 20 voti.

Le carte di ammissione all'assemblea si distribuiscono presso gli uffici della Banca in piazza della Signoria, palazzo Lawison, dalle ore 12 meridiane fino alle 2 pom. di tutti i giorni precedenti all'assemblea, nei quali uffici, giorni ed ore è pur libera agli azionisti la lettura del bilancio 1871.

Firenze, 26 febbraio 1872.

871 Il Consiglio d'Amministrazione.

869

Banca Agricola Sarda

L'assemblea generale ordinaria degli azionisti viene convocata pel giorno di giovedì 21 marzo prossimo, alle ore 12 meridiane, presso la sede centrale della Banca in Firenze, via Cavour, n. 8, allo scopo di deliberare sul seguente ordine del giorno:

1° Presentazione ed approvazione, se vi ha luogo, del bilancio 1871 e relativo dividendo.

2° Trasporto della sede a Roma, con facoltà alla Direzione generale di compierlo quando lo creda opportuno.

3° Elezione tra gli azionisti di tre consiglieri in surrogazione di quelli usciti per sorteggio dopo il 1° anno di funzioni.

4° Elezione tra gli azionisti dei due revisori dei conti pell'esercizio 1872.

Le carte di ammissione all'assemblea si dispensano presso gli uffici della Banca, Firenze, via Cavour, 8, dalle ore 12 alle 2 di tutti i giorni precedenti quello dell'assemblea, nei quali uffici, giorni ed ore è pur libera a qualunque azionista la lettura del bilancio 1871.

Firenze, 21 febbraio 1872.

La Direzione Generale.

Banca Agricola Nazionale

Firenze, piazza della Signoria, palazzo Lawison, 4.

Si prevengono i signori azionisti che questa Amministrazione ha deliberato di chiamare l'ottavo decimo sulle azioni assunte delle prime otto serie, ed il secondo decimo su quelle delle due ultime serie nona e decima, già interamente coperte.

Il termine utile pel versamento è fissato a tutto il 31 marzo prossimo, e sarà ricevuto in Firenze alla sede sociale, o nelle altre città presso le succursali ed agenzie di questa Banca.

Firenze, 26 febbraio 1872.

870 Il Consiglio d'Amministrazione.

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI TERRA DI BARI

AVVISO D'ASTA.

Lavori di arginazione al Ponte sull'Ofanto.

RIBASSO DI VENTESIMO.

In seguito al manifesto 7 febbraio 1872, essendosi tenuti nella sala dell'Amministrazione provinciale di Terra di Bari il giorno 19 suddetto mese i pubblici incanti a termini abbreviati per i lavori di arginamento al fiume Ofanto, per la complessiva somma di lire 276,000, i medesimi venivano aggiudicati in via provvisoria, e salvo l'esperimento del ventesimo, col ribasso del 13 per 100.

Essendosi presso la segreteria provinciale, nei modi di legge, depositate le offerte di ribasso di ventesimo,

Si rende noto

Che l'aggiudicazione definitiva, al miglior offerente, e col mezzo della candela vergine, avrà luogo il giorno 5 venturo marzo, alle ore 12 meridiane, nel locale delle riunioni della Deputazione Provinciale.

Per essere ammessi all'asta dovranno i concorrenti venir forniti di un certificato d'idoneità in data non anteriore di sei mesi, spedito dagli ingegneri capi del Genio civile governativo o provinciale, semprechè non si trovino iscritti nell'albo degli appaltatori provinciali.

Ciascun attendente all'impresa dovrà depositare presso la Cassa provinciale la somma di L. 12,800 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale e del Banco di Napoli come cauzione provvisoria a guarentigia dell'asta. Dopo gl'incanti sarà ritenuto il solo deposito dell'aggiudicatario finchè non venga prestata la cauzione definitiva. La cauzione definitiva sarà di L. 24,500 da prestarsi nella stipulazione del contratto, sia in numerario, sia in cedole del Debito Pubblico, valutate al corso di Borsa, sia altrimenti, col beneplacito della Deputazione Provinciale.

Le spese di aggiudicazione, contratto, tasse, ecc., sono a carico dell'aggiudicatario.

Il ribasso non potrà essere minore dell'uno per cento per volta.

Il progetto e capitolato sono visibili a chicchessia nella segreteria della Deputazione Provinciale nelle ore di uffizio.

S'intendono qui comprese tutte le altre disposizioni contenute nel capitolato.

Bari, 24 febbraio 1872.

Visto — *Il Prefetto Presidente* AMARI CUSA. — *Il Segretario Capo* MOSSA.

866

GIUNTA MUNICIPALE DI MILANO

868

AVVISO.

All'incanto 10 corrente per l'appalto delle opere da capomastro, carpentiere e tagliapietre e di parte delle ferramenta richieste per l'erezione del carcere cellulare in questa città, essendo stata prodotta una sola oblazione, la Regia prefettura, con decreto 20 corrente, n. 2172, dichiarò di non poter autorizzare la delibera.

S'annuncia quindi una nuova asta per l'appalto medesimo dell'approssimativo importo di L. 1,173,137, nel giorno 5 prossimo marzo, alle ore 2 pomerid., nel palazzo civico, dinanzi al sindaco od all'assessore da lui incaricato, col metodo dei partiti segreti, in base all'elenco dei prezzi unitari, ostensibili alla segreteria, divisione III, unitamente al prospetto approssimativo delle quantità, alla descrizione ed ai tipi delle opere ed ai capitolati generali e speciali; coll'avvertenza che, in difetto dell'elenco dei prezzi suddetti, si applicheranno i prezzi della tariffa a stampa annessa al capitolato d'oneri del Genio civile di questa città, edito il 1864 coi tipi Salvi.

L'esecuzione delle opere comincierà dopo l'approvazione della delibera, e dovrà compiersi in ordine ai capitolati ed alle prescrizioni della stazione appaltante e della direzione dei lavori, in modo che il fabbricato sia interamente compiuto entro due anni dalla consegna pei lavori medesimi.

I pagamenti si effettueranno in rate di L. 80,000 dietro liquidazione dei conti cauzionali, colla trattenuta del decimo, che verrà corrisposto ad opera compiuta ed a termini del capitolato.

Le offerte si produrranno a scheda suggellata in bollo da L. 1, e conterranno cognome, nome e domicilio eletto in questa città, dell'oblatore, il ribasso per ogni cento lire d'importo, l'obbligazione d'attenersi ai capitolati ed atti d'asta, un certificato d'idoneità di data non anteriore a 6 mesi, rilasciato dagli uffici del Genio civile o dall'ufficio tecnico municipale, o da ingegneri esercenti in una delle principali città del Regno, la polizza del civico ricevitore provante il deposito cauzionale nella Cassa civica precedentemente fatto, d'una somma corrispondente a lire ventimila.

Il deposito potrà consistere in effetti pubblici dello Stato al corso di Borsa od in obbligazioni civiche al valor nominale, e dovrà portarsi dall'aggiudicatario ad italiane lire settantacinquemila prima della stipulazione del contratto.

Il tempo utile per presentare il miglioramento non minore del ventesimo sul prezzo deliberato, scadrà alle ore 4 della giornata in cui si compirà il periodo di 15 giorni, contando dalla delibera; questa poi è subordinata all'approvazione superiore.

21 febbraio 1872.

Il Sindaco: BELINZAGHI.

L'Assessore: PISONI. — GIANI, *Segretario*.

ECCELL.MA CORTE D'APPELLO DI GENOVA.

Esponesi per parte del sig. Vincenzo Rossi fu Pasquale, domiciliato e dimorante in Genova, rappresentato dal procuratore sottoscritto:

Che con testamento del 15 settembre 1789, notaro Ameglio, il signor Gerolamo Filippi instituiva eredi i suoi tre figli prete Giacomo Pio, Niccolò e Cristoforo per un terzo caduno, colla condizione e gravame che colui il quale non avesse figli dovesse disporre a favore degli altri fratelli;

Che ciò non ostante il prete Giacomo Pio Filippi con testamento 7 dicembre 1809 pretese instituire erede il signor Gerolamo Pio Filippi, figlio di Niccolò;

Che il sig. Cristoforo Filippi, altro dei figli di detto Gerolamo Filippi, alla data 17 agosto 1814 faceva al cav. Guglielmo Piana una vendita simulata tanto a nome suo che di suo fratello Niccolò e del nipote Gerolamo Pio, figlio di quest'ultimo, mediante il prezzo di L. 48,900, m. g., che si fece soltanto figurare nell'atto medesimo;

Che successivamente il predetto signor Cristoforo Filippo impetrò dal Sovrano patenti di Regia delegazione con cui veniva commessa al Senato di Nizza la cognizione di tutte le controversie sollevatesi tra esso Cristoforo Filippi ed i discendenti del fu Niccolò Filippi;

Che questa causa veniva introdotta dinanzi al già Senato di Nizza il 22 settembre 1827 contro i signori Gerolamo Pio Filippi, Catterina di lui moglie e cav. Guglielmo Piana, chiedendosi dal signor Cristoforo Filippi: *a*) venissero circoscritti come simulati tre istrumenti, cioè:

1° Di vendita del 17 agosto 1814, notaro Bennati. — 2° Di divisione del 25 aprile 1816, notaro Francesco Maria Borlasca. — 3° Atto di dichiara 3 maggio 1816, stesso notaro. — 4° Testamento del fu prete Giacomo Pio Filippi; *b*) Fosse ordinata l'immissione in possesso del Cristoforo nei beni ereditari del padre e si procedesse alla divisione in tre parti uguali sullo stato a darsene dal Gerolamo detentore di beni immobili; *c*) si dividessero in tre lotti gli immobili; *d*) si rendesse conto dei frutti e si ponessero i beni sotto economato;

Che lungamente si discusse sulla validità delle PP. RR. del 1827 pretendendo i convenuti che dalle prime e delle seconde ottenute a complemento in data 4 luglio 1828, si esibissero le preci dietro le quali eransi le stesse ottenute;

Che con ordinanza del 31 marzo 1829 venne dal già Senato di Nizza giudicato doversi rigettare l'istanza per la deputazione di un economo che formava l'ultima delle libellate domande; e fu mandato a Cristoforo Filippi di evocare in causa tutti gli eredi di Niccolò Filippi. Questo incombente fu eseguito, a seguito del quale comparvero in causa soltanto Gerolamo Pio Filippi fu Niccolò e Catterina Piana coniugi rappresentati dal causidico Cardon; il cav. Guglielmo Piana dal causidico Laurens; ad alcuni fra essi assenti dallo Stato fu dato curatore nella persona del causidico Paullian; gli altri si tennero contumaci;

Che posteriormente moriva il signor Cristoforo Filippi instituendo suo erede l'esponente, il quale alla data 21 settembre 1855 riprendeva il giudizio facendo intimare una cedola ai causidici Cardon e Laurens quali procuratori di Gerolamo Pio Filippi e di Catterina Piana e di Guglielmo Piana, e notificandola altresì a Brigida Filippi e G. B. Filippi, nonchè ad Antonio, Catterina, Bianca vedova Tarse, e Luigia fratelli e sorelle Filippi, tutti contumaci e così nelle forme prescritte dall'in allora vigente Codice di procedura civile. Nessuno rispose a questa cedola in ripresa di istanza;

Che moriva frattanto il signor Gerolamo Pio Filippi, e con atti 18, 19 e 21 marzo 1859 l'esponente citava di bel nuovo gli eredi di lui in ripresa di istanza e con essi citava egualmente il cav. Guglielmo Piana;

Che in questo mentre per l'avvenuta aggregazione di Nizza alla Francia la presente causa rimase devoluta alla Corte d'appello di Genova, dinanzi alla quale comparsi a seguito di altra citazione i convenuti nella persona dei procuratori Giribaldi e Dallera opposero la perenzione della istanza, che però veniva respinta da questa Corte con sua sentenza 27 maggio 1864;

Che questa causa rimase da quell'epoca di bel nuovo in sospeso, benchè gli atti di procedura nel frattempo intervenuti abbiano sempre tenuta viva l'istanza;

Che l'esponente avrebbe desiderio di ultimare questa lite che dura già da tanti anni. Senonchè, per la notificata morte di Catterina Piana vedova del fu Gerolamo Pio Filippi, delle sorelle Caterina e Luigina Filippi fu Niccolò, del cavaliere Guglielmo Piana, morto nel gennaio dello scorso anno, della Benedetta Filippi fu Niccolò e del di lei marito Bernardo Cascioni e finalmente del causidico Giribaldi loro procuratore in causa, si richiederebbero nuove citazioni non solo all'effetto di integrare il giudizio, ma anche allo scopo di invitare i convenuti a costituire nuovo procuratore in sostituzione del defunto avvocato Luigi Giribaldi;

Che in questo stato di cose è per la moltiplicità degli eredi e l'impossibilità di conoscerli tutti, la citazione coi mezzi ordinari si renderebbe sommamente difficile, epperciò si richiederebbe la citazione per pubblici proclami a termini dell'art. 146 Cod. proc. civ.;

Perciò il richiedente con fede degli atti fa istanza che piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello di Genova di autorizzare la citazione per pubblici proclami dei signori Niccolò, avvocato Gian Battista, Guglielmo, Quintiliano, Benedetta, Bianca, Tommasina, Anna, fratelli e sorelle Filippi fu Gerolamo Pio: Rosa Filippi fu detto Gerolamo Pio moglie ad Enrico Morton, e quest'ultimo per la maritale autorizzazione, Maddalena Filippi fu detto Gerolamo Pio moglie al signor N. Garibaldi, e quest'ultimo per la maritale autorizzazione, il cav. Cristoforo Pio Filippi fu Niccolò luogotenente colonnello Bianca, Filippi fu Niccolò vedova Tarè ora moglie in seconde nozze di certo Franco dimorante nel Messico, Brigida Filippi fu detto Niccolò vedova di G. B. Filippi loro eredi ed aventi causa dai medesimi, nonchè gli eredi ed aventi causa di Antonio, Catterina, Luigina, Benedetta fratello e sorelle Filippi fu detto Niccolò, quest'ultima moglie di Bernardo Cascioni pure defunto, gli altri eredi ed aventi causa dal detto Gerolamo Pio Filippi e dalla Catterina Piana di lui moglie. Gli eredi ed aventi causa dal cavaliere Guglielmo Piana, e fra gli altri l'avv. Giuseppe Piana, altro dei di lui figli, da aver luogo detta citazione a termini dell'articolo 146 Codice di procedura civile mediante inserzione sul giornale degli annunzi giudiziari della provincia e nel giornale ufficiale del Regno, designando ove piaccia alla Corte fra i suddetti citandi i signori:

1° Cav. Cristoforo Pio Filippi, domiciliato e residente a Riva, circondario di San Remo, colonnello, figlio del fu Niccolò.

2° Avv. Gio. Battista Filippi, sindaco di Riva, ivi domiciliato e residente.

3° Quintiliano Filippi, domiciliato e residente in Riva, figli questi ultimi del fu Gerolamo Pio.

4° Brigida Filippi vedova Filippi fu detto Niccolò, domiciliata e residente in Riva.

5° Avv. Giuseppe Piana fu cav. Guglielmo, domiciliato e residente a Bordighera.

Ai quali debba notificarsi la citazione nei modi ordinari, ed ordinando quelle altre cautele che la Corte credesse opportune.

Lo che sperando, ecc.

FABIO BIGNONE, proc.

Visto, sia comunicato al Pubblico Ministero per le sue conclusioni.

Genova, 11 gennaio 1872.

Il primo presidente
ENRICO.

GHERARDI, vicecanc.

Ritenuto che la citazione delle persone indicate nel sovra esteso ricorso apparisce sommamente difficile nei modi ordinari, sia pel numero delle persone da citarsi, sia anche perchè rispetto ad alcune di esse non se ne conosce il nome, ne è incerta la dimora all'estero, e perfino la esistenza;

Visto l'art. 146 e 150 del Codice di procedura civile;

Il Pubblico Ministero opina che la Corte di appello possa in senso della fatta istanza autorizzare la citazione delle persone di cui in detto ricorso per proclami pubblici, mediante inserzione nel giornale della provincia per gli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, con che il termine per comparire sia di giorni cento ottanta, e la citazione sia notificata nei modi ordinari ai seguenti individui, cioè:

1. Cav. Cristoforo Pio Filippi, domiciliato e residente a Riva, circondario di San Remo, colonnello, figlio del fu Niccolò;

2. Avv. Giambattista Filippi, sindaco di Riva, ivi domiciliato e residente, figlio del fu Gerolamo Pio;

3. Quintiliano Filippi, domiciliato e residente in Riva, altro figlio del fu Gerolamo Pio;

4. Brigida Filippi vedova Filippi fu detto Niccolò, domiciliata e residente in Riva;

5. Avv. Giuseppe Piana fu cav. Guglielmo, domiciliato e residente a Bordighera.

Genova, addì 19 gennaio 1872.

ELENA, S. P. G.

Riferisca il signor consigliere Marrè.

Genova, 20 gennaio 1872.

Il primo presidente
ENRICO.

LIPRANDI, V. C.

La Corte;

Intesa la relazione in camera di consiglio;

In conformità delle conclusioni del Pubblico Ministero,

Autorizza la citazione per pubblici proclami delle persone nominate nel soprascritto ricorso, mediante inserzione nel giornale della provincia per gli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, con che il termine per comparire sia di giorni cento ottanta, e la citazione sia notificata nei modi ordinari ai seguenti individui, cioè:

1. Cav. Cristoforo Pio Filippi, domiciliato e residente a Riva, circondario di San Remo, colonnello, figlio del fu Niccolò,

2. Avvocato Giambattista Filippi, sindaco di Riva, ivi domiciliato e residente, figlio del fu Gerolamo Pio.

3. Quintiliano Filippi, domiciliato e residente in Riva, altro figlio del fu Gerolamo Pio.

4. Brigida Filippi vedova Filippi fu detto Niccolò, domiciliata e residente in Riva.

5. Avv. Giuseppe Piana fu cav. Guglielmo, domiciliato e residente a Bordighera.

Genova, 26 gennaio 1872.

ENRICO, primo presid.
LIPRANDI, viceocanc.

Per autenticazione:
FABIO BIGNONE, proc.

Ecc.ma Corte d'appello di Genova.

L'anno mille ottocento settantadue ed alli 19 del mese di febbraio in Genova.

Alla richiesta del signor Vincenzo Rossi fu Pasquale, domiciliato e dimorante in Genova, il quale per gli effetti del presente atto elegge domicilio presso e nello studio del procuratore capo avv. Fabio Bignone, sito in Genova, salita Pollaroli, num. 15, e dal quale verrà rappresentato in questo giudizio in forza di mandato alle liti rogato dal notaro Paladino Gian Antonio, alla data 29 marzo 1866, che sarà prodotto in causa.

Io sottoscritto Giambattista Ansaldo, usciere addetto all'ecc.ma Corte d'appello di Genova,

Premesso quanto si contiene nel sopra mentovato ricorso, che qui si abbia a cautela per ripetuto ed inerendo al successivo decreto della prefata ecc.ma Corte d'appello di Genova, ho citato i signori Niccolò, Guglielmo, Benedetta, Bianca, Tommasina ed Anna fratelli e sorelle Filippi fu Gerolamo Pio, Rosa Filippi fu detto Gerolamo Pio, moglie ad Enrico Morton, non che quest'ultimo per la maritale autorizzazione, Maddalena Filippi fu detto Gerolamo Pio moglie al signor N. Garibaldi, e quest'ultimo per la maritale autorizzazione, Bianca Filippi fu Nicolò vedova Tars, ora moglie in seconde nozze di certo Francos, dimorante a Messico, gli eredi ed aventi causa dai medesimi, non che gli eredi ed aventi causa di Antonio, Caterina, Luigina, Benedetta fratello e sorelle Filippo fu detto Nicolò, quest'ultima moglie di Bernardo Cascioni pure defunto, gli altri eredi ed aventi causa del detto Gerolamo Pio Filippi e di Caterina Piana di lui moglie, gli eredi ed aventi causa del cav. Guglielmo Piana, e finalmente *A*) il cav. Cristoforo Pio Filippi fu Nicolò luogotenente colonnello domiciliato e residente a Riva, circondario di S. Remo, *B*) l'avv. Giambattista Filippi fu Gerolamo Pio, sindaco di Riva, ivi domiciliato e residente, *C*) Quintiliano Filippi fu detto Gerolamo Pio, domiciliato e residente a Riva, *D*) Brigida Filippi vedova Filippi fu Nicolò, domiciliata e residente a Riva, *E*) l'avv. Giuseppe Piana fu cav. Guglielmo, domiciliato e residente a Bordighera (i quali ultimi cinque verranno anche citati nei modi ordinari in conformità del succennato decreto di questa Corte Ecc.ma), a comparire nanti la prefata Ecc.ma Corte d'appello di Genova in giudizio formale nel termine di giorni cento ottanta, per ivi in loro contraddittorio sentir in ripresa d'istanza ed in prosecuzione del giudizio fra dette parti vertente e come meglio accogliere le seguenti conclusioni già dal richiedente prese in detta causa e che si rinnovano, piaccia cioè alla Corte Ecc.ma reietta ogni contraria instanza ed eccezione dichiarare:

1° Doversi immettere il richiedente nel possesso dei beni ereditarii del fu Gerolamo Filippi per la quota spettante al di lui autore signor Cristoforo Filippi.

2. Mandar procedere alla divisione in tre parti eguali dell'asse mobiliare del detto fu Gerolamo sullo stato che dovranno darne i convenuti in detto qualità, sotto pena di dover stare al caricamento che gli verrà dato col giuramento *in litem*.

3. Mandarsi procedere alla formazione di tre lotti dei beni lasciati dal fu Gerolamo Filippi, padre del Cristoforo, con assegnarne uno al conchiudente erede del Gerolamo, in conformità del testamento di quest'ultimo.

4. Doversi altresì dagli eredi del Gerolamo Pio Filippi rendere conto dei frutti percetti e potuti percepire sui beni tutti dell'eredità paterna ed avita, sotto pena suddetta di dover stare al caricamento che gli verrà dato in appresso.

5. Sia intanto durante la causa provveduto di un economo ai beni caduti nell'eredità per doverne conservare i frutti agli interessati da attribuirsi come di ragione secondo i rispettivi diritti e compartecipazioni.

Il tutto sotto riserva di aggiungere quelle instanze confacenti alla natura del presente giudizio e colla protesta delle spese.

Si notifica altresì che saranno in tempo utile prodotte inamovibilmente alla cancelleria della Corte tanto il mandato alle liti in capo del causidico Fabio Bignone, che gli atti tutti e le produzioni della causa a libera visura dei convenuti.

E perchè di tutto quanto sopra non possano gli individui tutti come sopra citati allegare ignoranza, copia del surriferito ricorso, delle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte di Genova, e pedissequo decreto della prefata Corte e del presente atto di citazione, ho loro notificato mediante inserzione del suddetto ricorso, delle conclusioni del Pubblico Ministero presso la Corte d'appello di Genova e del decreto della prefata Corte, nel giornale della provincia per gli annunzi giudiziari e nel giornale ufficiale del Regno, il tutto a termini ed in conformità dell'art. 146 Codice procedura civile, e del decreto surriferito della Corte d'appello di Genova, salvo in conformità sempre del su calendato decreto a citare nei modi ordinari quelli fra essi che sono ivi all'uopo indicati.

819 G. B. ANSALDO, usciere.

AVVISO.

(3ª pubblicazione)

Inserzione a senso dell'articolo 89 del regolamento approvato con decreto 8 ottobre 1870, n. 5942.

Il tribunale civile e correzionale di Torino, dietro ricorso appositto, con decreto del 22 volgente mese autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare il tramutamento della rendita consolidata cinque per cento, certificato n. 156642 colla data di Torino 14 settembre 1869, per la rendita di lire trecento, intestata a favore di Zucchi Elodia, di Michele, moglie di Fausto Cocchis, deceduta a Torino *ab intestato* il 15 agosto 1870, e dichiarò tale rendita essere devoluta per legge ai di lei eredi legittimi, cioè, per un terzo, e così per lire cento di rendita a Cocchis Fausto fu Edoardo, e per un terzo caduno delle residue lire duecento di rendita a Zucchi Michele, Ernesta Zucchi e Giacinta Girardi moglie Zucchi; essere devolute le lire sessantacinque di rendita pervenute al Michele Zucchi fu Giorgio, deceduto *ab intestato* a Torino il 25 dicembre 1871, a sua figlia Ernesta in proprietà, col usufrutto per la metà alla Giacinta Girardi vedova Zucchi, senza che debba provvedersi a vincolo per tale usufrutto. Mandava quindi alla detta Amministrazione di rilasciare lire cento di rendita al portatore a Fausto Cocchis fu Edoardo, lire sessantacinque di rendita al portatore a Giacinta Girardi fu Giulio vedova di Michele Zucchi e lire cento trenta di rendita al portatore ad Ernesta Zucchi fu Michele, oltre una cartella di lire cinque di rendita al portatore da alienarsi e dividersi fra la madre e figlia Zucchi.

Torino, 26 gennaio 1872.

425 Avv. GARDA, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO

del tribunale civile di Vercelli a norma dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870 per l'Amministrazione del Debito Pubblico, n. 5942.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Vercelli con decreto 12 ottobre 1870, in conformità di precedenti conclusioni del Pubblico Ministero, autorizzava lo svincolamento della cartella sottoposta a malleveria a favore del defunto procuratore capo Antonio Mambretti, esercente in Vercelli, portante il numero 41808, in data 30 agosto 1862, colla rendita di lire 100, e mandava all'Amministrazione del Debito Pubblico di addivenire alle annotazioni che sono del caso.

Questo decreto emanava sulla richiesta delli signori Pietro e damigella Marietta Mosca domiciliati in Torino nella loro qualità di unici eredi alle sostanze del fu cavaliere Antonio Mambretti, e trovandosi indicata nella cartella la persona di un defunto, in obbedienza al disposto dell'articolo 89 del regolamento 8 ottobre 1870, si diffidano li terzi interessati del contenuto in questo estratto di decreto e di ricorso per gli effetti previsti dallo stesso articolo, con dichiarazione che li signori Mosca eleggono domicilio in Vercelli presso la persona e l'ufficio del causidico capo Alessandro Furno, in casa degli eredi Quinto, n. 2, nell'angolo della contrada della Via Ferrata.

Vercelli, 24 gennaio 1872.

410 FURNO procuratore capo.

ESTRATTO DI DECRETO

(3ª pubblicazione)

Il tribunale giudiziario di Voghera con decreto 13 gennaio 1872 ha autorizzato la Direzione del Debito Pubblico al tramutamento al portatore a pro di Elisabetta Piana vedova Lovisolo e di Lovisolo Felice e Luigi fu Giovanni di Pavia, dei certificati numero 9134, della rendita annua di lire 125, numero 9135, pure di lire 125, e numero 9136 di lire 20, intestati al defunto Lovisolo Giovanni.

550

DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Si rende noto che il tribunale civile di Benevento con decreto in data del 7 dicembre 1871:

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico di Napoli a tramutare per causa di successione testamentaria in testa di Nicola Majatico fu Michele, proprietario di Bagnara, la rendita dei seguenti cinque certificati formanti la complessiva somma di lire duecento quaranta, intestate al già deceduto Francesco Majatico germano del richiedente Nicola e sono, cioè, il primo di lire quaranta, sotto il numero quarantasettemila settecento novantasette di certificato e numero settemila trecento novantacinque di posizione; il secondo di lire sessantacinque, sotto il numero centotrentaseimila cinquantasei di certificato e numero sessantaseimila quattrocento ventisette di posizione; il terzo di lire ottantacinque, sotto il numero centoquarantaduemila duecento sessantuno del certificato e numero settantaduemila seicento ventinove di posizione; il quarto di lire quindici, sotto il numero centocinquantunomila duecento quattro del certificato e numero ottantaduemila novecento cinquantanove di posizione, ed il quinto di lire trentacinque, sotto il numero di certificato centocinquantunomila duecento sessantanove, e numero di posizione ottantaduemila settecento sessantà. Dà ultimo all' interessato signor Nicola Majatico uniformarsi al disposto dell'articolo ottantanove del decreto otto ottobre mille ottocento settanta.

Per incarico: ALESSIO MAJATICO.

478

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli in seconda sezione nel 24 febbrajo 1871 dispose così:

Ordina che le lire 355 contenute nel certificato 30 settembre 1862 in testa a Calderazzo Grazia, Carolina, Rosa Teresa, Tommaso e Marianna minori sotto l'amministrazione della madre Crescenza Manco, al numero 39668, la Direzione del Gran Libro ne faccia quattro distinti certificati, cioè: lire 90 in favore di Calderazzo Teresa fu Tommaso, lire 90 in favore di Marianna Calderazzo fu Tommaso, lire 85 a Tommaso Calderazzo fu Tommaso, tutti e tre liberi, lire 90 in testa a Calderazzo Rosa fu Tommaso sotto l'amministrazione del marito Felice Vittoria, vincolate perchè dotali.

660

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli, in quarta sezione, nel dì 7 febbrajo 1872 dispose così:

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico italiano di tramutare in testa di Maria Caterina Canfora fu Antonio convertendoli poscia in cartelle al portatore i tre seguenti certificati in testa di Canfora Luisa fu Antonio. Certificato del 30 settembre 1862 di lire 795, n. 42225 e di posizione 9629. Certificato del 31 dicembre 1862, n. 57847 e di posizione 10340, di lire 20. Certificato del 4 agosto 1868, n. 69158 e di posizione 21848, di lire 45.

658

ESTRATTO DI DECRETO.

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile d'Alessandria, sull'istanza di Francesca Franco fu Matteo vedova di Paolo Castagneri, residente in detta città, quale avia materna ed erede universale del minore Bartolomeo Euterpe Carpani fu Agapito, deceduto *ab intestato* in Maggiora, provincia di Novara, con decreto in data 25 gennaio 1872 autorizzò la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno ad operare il tramutamento in cartelle al portatore, in favore della stessa instante dei due certificati iscritti entrambi in favore del prelodato Carpani Euterpe Bartolomeo fu Agapito, domiciliato in Novara, l'uno della rendita di lire mille col numero di iscrizione ventiseimila e sette e numero quarantottomila trecento diciotto del registro di posizione in data di Firenze sedici marzo, mille ottocento settantuno; l'altro della rendita di lire ottocento, col numero di iscrizione ventinovemila novecento sessantadue e numero quarantottomila seicento ottanta dal registro di posizione in data di Firenze nove maggio 1871.

Alessandria, 28 gennaio 1872.

471 F. GUALCHI, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO. 616

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Torino,

Visto: Dichiara essere devoluta alla minore Giuseppina Novara del vivente Giovanni Tancredi, domiciliata in Torino, qual unica figlia ed erede in forza della legge della di lei madre Prato Teresa fu Antonio, deceduta in Torino il 28 marzo 1865, senza testamento, ove era domiciliata, le ragioni dotali di detta defunta, apparenti dall' atto dotale 22 giugno 1858, rog.° Trucchi e dall'atto di quitanza 14 febbraio 1861, rog.° Ristis, e guarentita con annotazione d'ipoteca sui certificati di rendita consolidata 5 per cento, creazione 10 luglio 1861, in data 29 gennaio 1863, intestati a favore del marito Novara Giovanni Tancredi fu Giuseppe, domiciliato in Torino e portanti li numeri 63904, 63905 e 63906, della rendita, il primo di lire 225; il secondo di lire 205 e il terzo di lire 185.

Autorizza la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare la cancellazione delle annotazioni di vincolo ad ipoteca esistenti sui detti tre certificati ed operare la traslazione della rendita apparente dai certificati numeri 63905 e 63906, in un solo certificato a favore della minore predetta Giuseppina Novara del vivente Giovanni Tancredi, domiciliata in Torino, sotto l'amministrazione del padre; e in fine ad operare il tramutamento in cartelle al portatore della rendita apparente dal certificato 63904, la cui alienazione venne autorizzata col decreto di questo tribunale 18 dicembre 1871.

Commette per eseguire tutte le operazioni necessarie per l'esecuzione del presente decreto presso l'Amministrazione del Debito Pubblico l'agente di cambio qui esercente cavaliere Vincenzo Fornaris.

Torino, 5 febbraio 1872.

Bobbio presidente — Burgialli, vicecancelliere.

VACCARI, proc. capo.

ESTRATTO DI DECRETO.

(3ª pubblicazione)

Il tribunale civile e correzionale di Torino con suo decreto 27 gennajo ultimo scorso, sull'istanza di Anna Maria Costa, moglie a Giovanni Battista Torelli, domiciliata a Carmagnola, autorizzò la Cassa dei depositi e prestiti in Firenze a restituire alla ricorrente nella sua qualità di unica erede di suo fratello Angelo Francesco Costa, già domiciliato a Carmagnola e resosi defunto alla Spezia senza testamento il 31 dicembre 1870, il deposito di lire 600 risultante dalla cartella di deposito portante il n. 11815, rilasciata il 28 aprile 1859 a favore del suddetto Angelo Francesco Costa, o quella minor somma che sarà ancora dovuta, e relativi interessi;

Dichiarando fin d'ora per allora, ciò mediante, la Cassa suddetta sufficientemente liberata.

528 SCOZIA sost. proc.

ESTRATTO DI DECRETO. 659

(2ª pubblicazione)

Il tribunale civile di Napoli in quarta sezione, nel 6 ottobre 1871, dispose così:

Ordina alla Direzione del Debito Pubblico che la rendita di lire 170 sotto il n. 15812 del certificato in favore di Manna Felice di Salvatore, e vincolata ad ipoteca per patrimonio sacro sia invertita, togliendovi tal vincolo in sei cartelle al latore delle quali due del valore di lire 25 saranno consegnate in Napoli, la prima al signor Salvatore Manna fu Felice, e la seconda alla signora Agnese D'Alessandro fu Filippo, e le altre quattro del valore di lire 30 ognuna saranno consegnate anche in Napoli ai signori Filippo, Raffaele, Giuseppe e Luigi Manna di Salvatore.

ESTRATTO DI DECRETO.

(1ª pubblicazione)

Estratto dal registro di trascrizione delle deliberazioni emesse in camera di consiglio dal tribunale civile e correzionale di Napoli, numero d'ordine 103,

Sulla domanda del signor Alessio Fantacone,

Il suddetto tribunale, in quarta sezione, ha disposto come segue;

Il tribunale deliberando in camera di consiglio sul rapporto del giudice delegato, ordina alla Direzione del Debito Pubblico del Regno d'Italia che intesti ad Alessio Fantacone fu Giuseppe il certificato di annua lire 1915, del 6 giugno 1862, n. 11726, numero di posizione 4925, in testa di Fantacone Pasquale fu Alessio domiciliato in Napoli, fermo restando il vincolo che si legge apposto nel certificato medesimo.

Così deliberato dai signori cavalier Giuseppe Cangiano vicepresidente, Domenico Plaisant e Ruggiero Lombnaco giudici, il dì 7 febbraio 1872.

Firmati: G. Cangiano. — Giuseppe Caccavale, vicecancelliere.

Per estratto conforme rilasciato al procuratore signor Alfonso Mirabelli oggi li 12 febbrajo 1872.

Pel cancelliere del tribunale
777 PASQUALE PISANI.

Intendenza di Finanza di Potenza

Si rende noto al pubblico che negli incanti per l'appalto della riscossione del dazio consumo fissati pel giorno 4 marzo 1872, come dall'avviso pubblicato il 16 del corrente mese, non si terrà conto del lotto pel comune di Avigliano, avendo il municipio saldato il suo debito per cui era incorso nella caducità dell'abbuonamento.

Potenza, 22 febbraio 1872.

863 *L'Intendente*: CASTAGNINO.

Condominio Bentivoglio.

Si avvertono i signori condomini che è stato aperto il pagamento nel Banco S. Spirito del 1° riparto 1872, in conto delle rendite loro spettanti, e si avvertono inoltre che il pagamento dei successivi riparti si effettuerà trimestralmente (essendovi fondi disponibili) dal Banco suddetto, ove senz'altro avviso potranno i signori condomini presentarsi per ritirare le respettive quote.

A dì 28 febbraro 1872.

858 *Il Segretario*: MICHELE GUIDI.

(2ª Pubblicazione).

BANCA NAZIONALE NEL REGNO D'ITALIA

DIREZIONE GENERALE

Avviso.

Il signor Bonaventura Moschini, domiciliato a Napoli, nel dichiarare lo smarrimento della distinta di un deposito volontario libero fatto in di lui nome presso quella sede il 15 novembre 1871, sotto il n. 299, fece istanza per ottenere il ritiro del deposito medesimo.

Si diffida perciò il pubblico a non attribuire alcun valore alla distinta dichiarata smarrita, poichè, non avvenendo opposizioni nel termine di due mesi dalla data del presente avviso, sarà restituito al signor Bonaventura Moschini il deposito relativo.

Firenze, 16 febbraio 1872.

691

FEA ENRICO, Gerente.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA
Via de' Lucchesi, 4.